

ABE/GL/2022/14

---

20 ottobre 2022

---

## Orientamenti emanati sulla base dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE

---

che specificano i criteri per l'identificazione, la valutazione, la gestione e l'attenuazione del rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse nonché per la valutazione e il monitoraggio del rischio derivante da variazioni potenziali dei differenziali creditizi, su attività diverse dalla negoziazione (*non-trading book activities*) degli enti

---

## Abbreviazioni

---

<b>ABE</b>	Autorità bancaria europea
<b>ALCO</b>	Comitato di gestione dell'attivo e del passivo ( <i>Asset and Liability Management Committee</i> )
<b>ALM</b>	Gestione dell'attivo e del passivo ( <i>Asset and Liability Management</i> )
<b>BSG</b>	Gruppo degli stakeholder nel settore bancario ( <i>Banking Stakeholder Group</i> )
<b>CBVB</b>	Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
<b>CET1</b>	Capitale primario di classe 1 ( <i>Common Equity Tier 1</i> )
<b>CRD</b>	Direttiva sui requisiti patrimoniali ( <i>Capital Requirements Directive</i> ) (Direttiva 2013/36/UE)
<b>CRR</b>	Regolamento sui requisiti patrimoniali ( <i>Capital Requirements Regulation</i> ) (Regolamento (UE) n. 575/2013)
<b>CSRBB</b>	Rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario ( <i>credit spread risk from the banking book</i> ) (rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse da quelle nel portafoglio di negoziazione così come definite dalla CRD)
<b>EaR</b>	Utili a rischio ( <i>Earnings at Risk</i> )
<b>EV</b>	Valore economico ( <i>Economic Value</i> )
<b>EVaR</b>	Valore economico a rischio ( <i>Economic Value at Risk</i> )
<b>EVE</b>	Valore economico del capitale proprio ( <i>Economic Value of Equity</i> )
<b>FVOCI</b>	Valore equo ( <i>fair value</i> ) rilevato nelle altre componenti di reddito complessivo ( <i>Fair Value through Other Comprehensive Income</i> )
<b>ICAAP</b>	Processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale ( <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> )
<b>IFRS 9</b>	Principio contabile internazionale 9 ( <i>International Financial Reporting Standard 9</i> ) – Strumenti finanziari
<b>IMS</b>	Sistema interno di misurazione ( <i>Internal Measurement System</i> )
<b>IR</b>	Tasso di interesse ( <i>Interest Rate</i> )
<b>IRRBB</b>	Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario ( <i>Interest Rate Risk arising from the Banking Book</i> ) (rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione così come definite nella CRD)
<b>IT</b>	Tecnologie dell'informazione ( <i>Information Technology</i> )
<b>MIS</b>	Sistema informativo di gestione ( <i>Management Information System</i> )
<b>NII</b>	Margine di interesse ( <i>Net interest income</i> )

<b>NMD</b>	Deposito senza specifiche date di riprezzamento ( <i>non-maturity deposit</i> )
<b>NPE</b>	Esposizione deteriorata ( <i>non-performing exposure</i> )
<b>P&amp;L</b>	Conto economico ( <i>Profit and Loss</i> )
<b>QIS</b>	Studio d'impatto quantitativo ( <i>Quantitative Impact Study</i> )
<b>Regolamento delegato sul requisito di copertura della liquidità</b>	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione
<b>SREP</b>	Procedura di revisione e valutazione prudenziale ( <i>supervisory review and evaluation process</i> )

# 1. Osservanza e obblighi di informativa

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. ( <sup>1</sup> ) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di informativa

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 02.05.2023 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2022/14» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15/12/2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti specificano, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE:
- (a) i criteri per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione dell'IRRBB da parte degli enti, sia nel caso in cui essi implementino sistemi interni sia nel caso in cui utilizzino la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata per la valutazione dell'IRRBB;
  - (b) i criteri per la valutazione e la misurazione dell'IRRBB se un ente implementa sistemi interni;
  - (c) i criteri per la valutazione e il monitoraggio del CSRBB da parte dei sistemi interni degli enti;
  - (d) i criteri per determinare quali sistemi interni di IRRBB implementati dagli enti non sono soddisfacenti ai fini dell'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

### Destinatari

6. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010, agli istituti finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e agli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

### Definizioni

7. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE<sup>(2)</sup> e nel regolamento (UE) n. 575/2013<sup>(3)</sup> hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

---

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione	Il rischio attuale e prospettico di un impatto negativo sul valore economico del capitale proprio dell'ente o sul margine di interesse dello stesso, tenendo conto delle variazioni del valore di mercato, derivante da movimenti avversi dei tassi di interesse che incidono sugli strumenti
--	---

---

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1) - GU L 176 del 27/06/2013.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 – GU L 176 del 27/06/2013.

---

	sensibili ai tassi di interesse, compresi il rischio di differenza dei rendimenti ( <i>gap risk</i> ), il rischio di base ( <i>basis risk</i> ) e il rischio di opzione ( <i>option risk</i> ).
Strumenti sensibili al tasso di interesse	Attività, passività e voci fuori bilancio esterne al portafoglio di negoziazione, che sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse (escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale esterne al portafoglio di negoziazione).
Strumenti sensibili al differenziale creditizio	Attività, passività e voci fuori bilancio esterne al portafoglio di negoziazione, che sono sensibili alle variazioni dei differenziali creditizie (escluse le attività dedotte dal capitale primario di classe 1, ad es. beni immobili o immateriali o esposizioni in strumenti di capitale esterne al portafoglio di negoziazione).
Rischio di differenza dei rendimenti ( <i>gap risk</i> )	Rischio che nasce dalla struttura per scadenze degli strumenti sensibili al tasso di interesse derivante da differenze nella tempistica delle loro variazioni di tasso, e comprende le variazioni della struttura per scadenze dei tassi di interesse che si verificano in modo consistente su tutta la curva dei rendimenti (rischio parallelo) o differenziato per periodo (rischio non parallelo).
Rischio di base ( <i>basis risk</i> )	Rischio derivante dall'impatto delle variazioni relative dei tassi di interesse su strumenti sensibili al tasso di interesse, che sono simili in termini di scadenze ma sono prezzati utilizzando indici di tassi d'interesse diversi. Il rischio di base ( <i>basis risk</i> ) deriva dalla correlazione imperfetta nell'adeguamento dei tassi guadagnati e pagati su diversi strumenti sensibili al tasso di interesse aventi caratteristiche di variazione dei tassi altrimenti simili.
Rischio di opzione ( <i>Option risk</i> )	Rischio derivante da opzioni (integrate ed esplicite), in cui l'ente o il suo cliente possono modificare il livello e la tempistica dei propri flussi di cassa; nello specifico, si tratta del rischio derivante da strumenti sensibili ai tassi di interesse in cui il titolare eserciterà quasi certamente l'opzione, ove questo sia nel suo interesse finanziario (opzioni automatiche integrate o esplicite), e del rischio derivante dalla flessibilità incorporata implicitamente o rientrante nei termini degli strumenti sensibili al tasso di interesse, in modo tale che le variazioni dei tassi di interesse possano condizionare il comportamento del cliente (rischio di opzione integrata comportamentale).
Rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (CSRBB)	Rischio determinato dalle variazioni del prezzo di mercato per il rischio di credito, per la liquidità e per altre potenziali caratteristiche degli strumenti a rischio di credito, che non viene rilevato da un altro <i>framework</i> prudenziale esistente come l'IRRBB o dal rischio di credito/default atteso.  Il CSRBB rileva il rischio di variazione del differenziale di uno strumento ipotizzando lo stesso livello di merito di credito,

	ossia l'andamento del differenziale creditizio all'interno di un determinato intervallo di rating/PD.
Misure del margine di interesse	Misura delle variazioni della redditività futura attesa in un determinato orizzonte temporale derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse, nel caso di IRRBB, o dalle variazioni dei differenziali creditizi, nel caso di CSRBB. Comprende interessi attivi e interessi passivi.
Misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato	Misure del margine di interesse dopo che le variazioni del valore di mercato degli strumenti sono state contabilizzate/considerate a seconda del trattamento contabile, attraverso misure di <i>fair value</i> o <i>nGAAP</i> .
Misure del valore economico (EV)	Misure delle variazioni del valore attuale netto degli strumenti sensibili al tasso d'interesse nel corso della loro vita residua derivanti dai movimenti dei tassi d'interesse, in caso di IRRBB; o delle variazioni del valore attuale netto degli strumenti sensibili alle variazioni dei differenziali i creditizi nel corso della loro vita residua derivanti dalle variazioni dei differenziali creditizi, in caso di CSRBB. Le misure di EV riflettono le variazioni di valore per tutta la durata residua degli strumenti sensibili al tasso d'interesse, in caso di IRRBB, o degli strumenti sensibili al rischio di differenziali creditizi, in caso di CSRBB, ossia finché tutte le posizioni non siano state liquidate.
Misure del valore economico del capitale proprio (EVE)	Forma specifica di misura del valore economico in cui il capitale proprio è escluso dai flussi di cassa.
Modellizzazione condizionale dei flussi di cassa	Modellizzazione dei flussi di cassa secondo l'assunto che la tempistica e l'entità dei flussi dipendono dallo scenario specifico dei tassi di interesse.
Modellizzazione incondizionata dei flussi di cassa	Modellizzazione dei flussi di cassa ipotizzando che la tempistica e l'entità dei flussi di cassa non dipendano dallo scenario specifico dei tassi di interesse.
Bilancio statico	Stato patrimoniale che comprende posizioni in e fuori bilancio in cui le posizioni esistenti diverse dalla negoziazione sono ammortizzate e non sono sostituite da eventuali nuove attività.
Bilancio dinamico	Stato patrimoniale che comprende posizioni in e fuori bilancio e che integra le aspettative commerciali future, adattate al relativo scenario in modo coerente.
Bilancio costante	Stato patrimoniale che comprende posizioni in e fuori bilancio in cui sono mantenute la dimensione e la composizione totali, riprezzando i flussi di cassa o sostituendo quelli in scadenza con nuovi flussi di cassa con caratteristiche comparabili in termini di importo, data di <i>riprezzamento</i> e componenti di <i>spread</i> .
Al dettaglio	Una persona fisica o una PMI, qualora la PMI si qualifichi per la classe di esposizione al dettaglio nell'ambito dei metodi standardizzato o IRB per il rischio di credito, o una società che sia ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e qualora i

	depositi aggregati di tale PMI o società su base di gruppo non superino 1 milione di EUR.
Depositi e conti transazionali	<p>I depositi transazionali e i conti transazionali sono quei depositi a vista al dettaglio in cui vengono effettuate operazioni regolari (ad esempio, in cui vengono regolarmente accreditati gli stipendi) o quei depositi a vista al dettaglio che sono infruttiferi anche in un contesto di tassi di interesse elevati.</p> <p>Gli altri depositi al dettaglio sono considerati come detenuti in un conto non transazionale.</p>
Misure per l'IRRBB	Misure del valore economico (EV) e del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, applicate nel contesto della sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse.
Misure per il CSRBB	Misure del valore economico (EV) e del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, applicate nel contesto della sensibilità alle variazioni dei differenziali di credito/liquidità del mercato.



## 3. Attuazione

---

### Data d'applicazione

8. I presenti orientamenti si applicano al 30 giugno 2023, ad eccezione delle sezioni 4.5 e 4.6 che si applicano al 31 dicembre 2023.

### Abrogazione

9. Gli orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (*non-trading activities*) (EBA/GL/2018/02) <sup>(4)</sup> sono abrogati con effetto dalla data di applicazione dei presenti orientamenti.

---

<sup>(4)</sup> Cfr. qui.

## 4. Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse e sulla valutazione e il monitoraggio del rischio di differenziale creditizio, derivanti da attività diverse dalla negoziazione

---

### 4.1 Disposizioni generali

#### 4.1.1 IRRBB e CSRBB

##### (i) IRRBB

10. Gli enti dovrebbero trattare l'IRRBB come un rischio rilevante e valutarlo sempre in modo esclusivo, esplicito e onnicomprensivo nei propri processi di gestione del rischio e di valutazione del capitale interno.

11. Gli enti dovrebbero individuare le proprie esposizioni a tale rischio e assicurarne una valutazione, un monitoraggio e un controllo adeguati. Gli enti dovrebbero gestire i rischi derivanti dalle loro esposizioni all'IRRBB e, se necessario, attenuare i rischi che incidono sia sul valore economico che sulle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato.

##### (ii) CSRBB

12. Gli enti dovrebbero valutare e monitorare il CSRBB in modo esplicito e onnicomprensivo nei propri processi di gestione del rischio e di valutazione del capitale interno.

13. Gli enti dovrebbero identificare le loro esposizioni al CSRBB e assicurarsi che siano adeguatamente valutate, monitorate e controllate sia nell'ambito del valore economico sia nell'ambito delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato.

##### (iii) Misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato

14. Ai fini dei presenti orientamenti, il margine di interesse su cui calcolare l'impatto delle variazioni del tasso d'interesse o dei differenziali creditizi dovrebbe essere determinato da interessi attivi e interessi passivi. A tal fine, gli istituti dovrebbero considerare anche le variazioni del valore di mercato degli strumenti, a seconda del trattamento contabile (*fair value/nGAAP*), che vengono riportate nel conto economico o direttamente nel patrimonio (ad esempio, attraverso le altre componenti della redditività complessiva). Gli enti dovrebbero tenere conto della crescita o della diminuzione dell'importo degli utili e delle perdite e del

capitale su orizzonti di breve e medio termine dovuti ai movimenti del tasso di interesse o del differenziale creditizio.

15. La variazione del margine di interesse dovrebbe essere la differenza tra il margine di interesse previsto in uno scenario di shock o di stress in una prospettiva di continuità aziendale e quello previsto in uno scenario di base. <sup>(5)</sup> La variazione del valore di mercato degli strumenti (*fair value/nGAAP*) dovrebbe essere la differenza tra il valore di mercato atteso in uno scenario di shock o di stress in una prospettiva di continuità aziendale e quello atteso in uno scenario di base alla fine dell'orizzonte di valutazione.

#### **4.1.2 Altri aspetti, proporzionalità**

16. Nell'applicare gli orientamenti, gli enti dovrebbero accertare la propria esposizione attuale e prospettica all'IRRBB e al CSRBB in modo proporzionato, in funzione del livello, della complessità e della rischiosità delle posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione trattate, tenendo conto del proprio modello di business, delle rispettive strategie e del modello di business in cui operano o intendono operare.
17. Sulla base della valutazione della loro esposizione attuale e prospettica all'IRRBB e al CSRBB, gli enti devono considerare gli elementi e le aspettative stabiliti nella presente sezione 4.1 degli orientamenti e nelle sezioni relative all'identificazione, al calcolo e all'allocazione del capitale ai fini dell'IRRBB (sezione 4.2.2), alla strategia di governance dell'IRRBB e al CSRBB (sezioni 4.2.3 e 4.5.2), alla misurazione dell'IRRBB da parte in un IMS (sezione 4.3) e al monitoraggio del CSRBB (sezione 4.6) e attuarli in modo commisurato alle esposizioni esistenti e prospettiche a tali rischi.
18. Oltre all'esposizione attuale e prospettica all'IRRBB e al CSRBB, nell'applicare gli orientamenti gli enti dovrebbero considerare anche il proprio livello generale di sofisticazione e gli approcci interni alla gestione del rischio per assicurarsi che approcci, processi e sistemi per la gestione di tali rischi siano coerenti con l'approccio generale per la gestione del rischio e con i loro approcci, processi e sistemi specifici posti in essere ai fini della gestione di altre tipologie di rischio.

## **4.2 Identificazione e gestione dell'IRRBB**

### **4.2.1 Perimetro dell'IRRBB**

19. Gli enti dovrebbero considerare tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse presenti nel portafoglio bancario nel contesto della valutazione e della gestione delle esposizioni all'IRRBB, comprese le attività, le passività, gli strumenti derivati sul tasso di interesse, gli strumenti derivati non sul tasso di interesse che fanno riferimento a un tasso di interesse e altre voci fuori bilancio (come gli impegni di prestito).

---

<sup>(5)</sup> Dal punto di vista dell'EVE, la variazione del valore economico del patrimonio dovrebbe essere la differenza tra il valore economico atteso del patrimonio in uno scenario di shock o di stress e quello atteso in uno scenario di base.

20. Gli enti dovrebbero considerare le esposizioni deteriorate <sup>(6)</sup> (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso di interesse che riflettono i flussi di cassa attesi e la loro tempistica.
21. Fatto salvo il paragrafo 10, piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, come definite dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono incluse a meno che il loro rischio di tasso d'interesse non sia compreso in un'altra misura di rischio.

#### **4.2.2 Identificazione, calcolo e allocazione del capitale ai fini dell'IRRBB**

22. Nel valutare importi, composizione e distribuzione del capitale interno ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero calcolare il contributo dell'IRRBB alla valutazione complessiva del capitale interno in base ai risultati dei sistemi di misurazione interni all'ente, tenendo conto delle ipotesi principali e dei limiti di rischio. Il livello complessivo del capitale dovrebbe essere commisurato sia al livello di rischio effettivo misurato relativo all'ente (compreso l'IRRBB) sia alla sua propensione al rischio e dovrebbe essere debitamente documentato nella sua segnalazione sul processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (report ICAAP).
23. Gli enti dovrebbero dimostrare che il proprio capitale interno è commisurato al livello dell'IRRBB, considerato l'impatto sul capitale interno di potenziali variazioni del valore economico dell'ente e delle variazioni future delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato derivanti dalle variazioni del tasso di interesse. Gli enti dovrebbero valutare le misure di rischio dell'IRRBB nella loro determinazione del capitale interno, tenendo conto in particolare del fatto che le misure dell'IRRBB individuano il rischio in modo complementare (ad esempio, considerando l'IRRBB su un orizzonte temporale diverso). Non ci si aspetta che gli enti raddoppino il proprio capitale interno per le misure di valore economico e di margine di interesse più variazioni del valore di mercato, tuttavia la metodologia di allocazione del capitale interno dovrebbe considerare entrambe le misure di rischio dell'IRRBB e valutare esplicitamente il loro potenziale impatto sul capitale interno.
24. Nell'analisi ICAAP per stabilire la quantità di capitale interno necessario per l'IRRBB, gli enti dovrebbero considerare quanto segue:
- (a) il capitale interno detenuto per i rischi relativi al valore economico che potrebbero derivare da movimenti avversi dei tassi di interesse;
  - (b) il fabbisogno in termini di capitale interno derivante dall'impatto delle variazioni dei tassi sulla futura capacità delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, nonché le implicazioni risultanti per i livelli di riserva di capitale interno.
25. Gli enti non dovrebbero basarsi solo sulle valutazioni di vigilanza dell'adeguatezza patrimoniale per l'IRRBB o sull'esito del test di vigilanza sui valori anomali (*supervisory outlier test*), ma

---

<sup>(6)</sup> Secondo la definizione di esposizioni deteriorate di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 680/2014.

dovrebbero elaborare e utilizzare metodologie proprie per l'allocazione del capitale, in base alla propensione al rischio, al livello di rischio e alle politiche di gestione del rischio specifici dell'ente. Nel determinare il livello appropriato di capitale, gli enti dovrebbero considerare sia l'importo sia la qualità del capitale necessario.

26. Le valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale per l'IRRBB dovrebbero tenere conto di quanto segue:

- (a) dimensione e *tenor* dei limiti interni per le esposizioni all'IRRBB ed eventuale raggiungimento dei limiti al momento del calcolo del capitale;
- (b) costo atteso della copertura di posizioni aperte che intendono beneficiare delle aspettative interne relative al livello futuro dei tassi di interesse;
- (c) sensibilità delle misure interne dell'IRRBB rispetto a ipotesi di modellizzazione principali o imperfette;
- (d) impatto di scenari di shock e stress su posizioni valutate a fronte di diversi indici di tasso di interesse (rischio di base);
- (e) l'impatto sul valore economico e sul margine di interesse più variazioni del valore di mercato delle posizioni disallineate in valute diverse;
- (f) impatto delle perdite incorporate e degli utili incorporati;
- (g) distribuzione del capitale relativo ai rischi tra le entità giuridiche incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale del gruppo, oltre all'adeguatezza del capitale complessivo su base consolidata;
- (h) fattori del rischio sottostante;
- (i) le circostanze nelle quali il rischio può materializzarsi.

27. I risultati dell'adeguatezza patrimoniale per l'IRRBB dovrebbero essere presi in considerazione nell'ICAAP dell'ente e dovrebbero essere trasferiti alle valutazioni del capitale associate alle linee di business.

28. Per calcolare la quantità di capitale interno da detenere per l'IRRBB, gli enti dovrebbero utilizzare sistemi di misurazione e una serie di scenari di shock e stress dei tassi di interesse, adattati al profilo di rischio dell'ente, al fine di quantificare la scala potenziale di qualsiasi effetto dell'IRRBB in condizioni sfavorevoli.

29. Gli enti che utilizzano modelli di capitale interno dovrebbero assicurarsi che l'allocazione interna del capitale per l'IRRBB sia adeguatamente considerata nell'allocazione del capitale economico complessivo e che qualsiasi ipotesi sulla diversificazione sia documentata e che l'affidabilità e la stabilità siano verificate sulla base di dati storici adeguati per l'ente interessato

e per i mercati in cui opera. I costi del capitale interno possono essere allocati nuovamente alle unità operative e ai prodotti per far sì che i costi pieni delle unità operative o dei prodotti sottostanti siano adeguatamente compresi da coloro che sono responsabili della loro gestione.

30. Per stabilire se un'allocazione di capitale interno debba o non debba essere effettuata rispetto all'IRRBB per le misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, gli enti dovrebbero tener conto di quanto segue:

- (a) l'importanza relativa del margine di interesse rispetto al reddito netto complessivo e quindi l'impatto delle variazioni significative negli utili netti da interessi su base annua;
- (b) i livelli effettivi del margine di interesse realizzabili in diversi scenari (ossia la misura in cui i margini sono abbastanza ampi da assorbire la volatilità derivante da posizioni dei tassi di interesse e variazioni nel costo degli elementi del passivo);
- (c) la possibilità di incorrere in perdite effettive in condizioni di stress o come conseguenza di cambiamenti secolari del contesto di mercato, nel cui caso potrebbe essere necessario liquidare posizioni che sono destinate a investimenti a lungo termine per la stabilizzazione delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato;
- (d) l'importanza relativa degli strumenti sensibili al tasso di interesse (compresi i derivati su tassi di interesse) esclusi dal portafoglio di negoziazione, con effetti potenziali a conto economico o direttamente a capitale (ad es., tramite altre componenti di conto economico complessivo);
- (e) la fluttuazione delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato, la forza e la stabilità di tali misure più variazioni del valore di mercato e il livello di reddito necessario per generare e mantenere le normali operazioni commerciali. Gli enti con un livello elevato di IRRBB che potrebbero, in una serie plausibile di scenari di mercato, registrare perdite, una minor distribuzione dei dividendi o una diminuzione dell'operatività, dovrebbero assicurarsi di disporre di capitale sufficiente per fronteggiare l'impatto negativo di tali scenari.

31. Gli enti dovrebbero prendere in considerazione aggiustamenti della riserva di capitale interno in cui i risultati delle loro prove di stress evidenziano il potenziale di riduzione delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato (e quindi una ridotta capacità di generazione di capitale) in scenari di stress.

#### **4.2.3 Strategia di governance per l'IRRBB**

32. La strategia dell'ente in materia di IRRBB, comprese la propensione all'IRRBB e la mitigazione dell'IRRBB, dovrebbe rientrare nella strategia generale, in particolare gli obiettivi strategici e gli obiettivi di rischio, che l'organo di gestione deve approvare, come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.

33. La propensione al rischio dell'ente per l'IRRBB dovrebbe essere espressa in termini di impatto accettabile, a fronte di oscillazioni dei tassi di interesse, su entrambe le misure per l'IRRBB, e dovrebbe tradursi in limiti adeguati. Gli enti con esposizioni significative al rischio di differenza dei rendimenti (*gap risk*), al rischio di base (*basis risk*) o al rischio di opzione dovrebbero stabilire la propensione al rischio in relazione a ciascuno di questi sottotipi rilevanti di IRRBB.
34. La strategia generale dell'IRRBB dovrebbe includere anche la decisione su quanto il modello di business dovrebbe basarsi sul realizzare margine di interesse «cavalcando la curva dei rendimenti», vale a dire finanziando attività che hanno un periodo di riprezzamento relativamente lungo con passività che hanno un periodo relativamente breve di riprezzamento. Se il modello di business poggia fortemente su questa fonte di margine di interesse, l'organo di gestione dovrebbe spiegare la sua strategia dell'IRRBB e come pianifica di sopravvivere ai periodi di curve dei rendimenti piatta o inverse.
35. Prima dell'acquisizione o dell'attuazione, gli enti dovrebbero debitamente valutare proposte di utilizzare nuovi prodotti o intraprendere nuove attività, strategie di assunzione del rischio o di copertura, onde far sì che le risorse necessarie al fine di stabilire una gestione solida ed efficace dell'IRRBB del prodotto o dell'attività siano state identificate, che le attività proposte siano in linea con la propensione al rischio complessiva dell'ente e che siano state stabilite procedure per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi del prodotto o dell'attività proposti. Dovrebbe essere assicurato che le caratteristiche dell'IRRBB di questi nuovi prodotti e attività siano ben comprese.
36. Gli enti che utilizzano strumenti derivati per ridurre le esposizioni dell'IRRBB dovrebbero possedere le necessarie conoscenze e competenze. Ogni ente dovrebbe dimostrare di essere conscio delle conseguenze della copertura con derivati su tassi di interesse.
37. Gli enti che utilizzano modelli di comportamento dei clienti come input per la misurazione del loro IRRBB dovrebbero possedere le necessarie conoscenze e competenze. Ogni ente dovrebbe essere in grado di dimostrare di comprendere le conseguenze derivanti dalla modellizzazione dei comportamenti della propria base di clienti.
38. Nel prendere decisioni sulle attività di copertura, gli enti dovrebbero essere consapevoli degli effetti delle politiche contabili, ma il trattamento contabile non dovrebbe guidare il loro approccio alla gestione del rischio.
39. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance interna per la gestione dell'IRRBB siano coerenti e ben integrati su base consolidata e sub-consolidata.

#### **4.2.4 Sistema di gestione dei rischi IRRBB e responsabilità**

40. Nell'ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e 88 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue in relazione all'IRRBB:

- (a) che il proprio organo di gestione abbia la responsabilità finale del controllo del quadro di gestione dell'IRRBB, del quadro della propensione al rischio dell'ente e di importi, composizione e distribuzione del capitale interno per coprire adeguatamente i rischi. L'organo di gestione dovrebbe definire la strategia generale dell'ente in materia di IRRBB e approvare le politiche e i processi corrispondenti. L'organo di gestione può, tuttavia, delegare il monitoraggio e la gestione dell'IRRBB all'alta dirigenza, a esperti o a un comitato di gestione delle attività e passività alle condizioni ulteriormente specificate nel paragrafo 42;
- (b) di disporre di un quadro di gestione dell'IRRBB in cui siano contemplate chiare linee di responsabilità e sia previsto un sistema di limiti, politiche, processi e controlli interni che includa regolari revisioni e valutazioni indipendenti circa l'efficacia del quadro;
- (c) che i dispositivi, i processi e i meccanismi utilizzati per la valutazione dell'IRRBB siano completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nel modello di business e nelle attività dell'ente.

41. L'organo di gestione dovrebbe, in particolare, essere responsabile di quanto segue:

- (a) comprensione della natura e del livello di esposizione all'IRRBB. L'organo di gestione dovrebbe far sì che vi siano chiare indicazioni sulla propensione al rischio per l'IRRBB rispetto alle strategie aziendali dell'ente;
- (b) definizione di azioni appropriate per identificare, misurare, monitorare e controllare l'IRRBB, coerentemente con le strategie e le politiche approvate. A tale riguardo, l'organo di gestione o i suoi delegati sono responsabili della definizione di quanto segue:
  - i. limiti appropriati all'IRRBB, compresa la definizione di procedure e approvazioni specifiche necessarie per le eccezioni e il rispetto dei limiti stessi;
  - ii. sistemi e norme per la misurazione dell'IRRBB, valutazione delle posizioni e del rendimento, comprese le procedure per l'aggiornamento degli scenari di shock e stress del tasso di interesse e le principali ipotesi sottostanti alla base dell'analisi dell'IRRBB dell'ente;
  - iii. un processo completo di reporting e revisione dell'IRRBB;
  - iv. efficaci controlli interni e sistemi informativi di gestione;
- (c) approvazione le principali iniziative di copertura o assunzione del rischio prima dell'attuazione. Le posizioni relative ai trasferimenti interni di rischio tra le attività diverse dalla negoziazione e quelle di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentate;
- (d) esecuzione del controllo dell'approvazione, dell'attuazione e della revisione delle politiche, delle procedure e dei limiti concernenti la gestione dell'IRRBB. Il livello e le variazioni



dell'esposizione all'IRRBB dell'ente dovrebbero essere comunicati regolarmente all'organo di gestione (almeno trimestralmente);

- (e) garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell'IRRBB e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall'organo di gestione o dai suoi delegati;
- (f) comprensione e valutazione dell'operato dei propri delegati rispetto all'attività di monitoraggio e controllo dell'IRRBB, compatibilmente con le politiche approvate dall'organo di gestione, sulla base di revisioni periodiche di informazioni tempestive e sufficientemente dettagliate;
- (g) comprensione delle implicazioni delle strategie dell'IRRBB dell'ente e dei loro potenziali collegamenti con i rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi, pur non essendo necessario che tutti i membri dell'organo di gestione siano esperti del settore. Alcuni membri dovrebbero disporre di conoscenze tecniche sufficienti per sollevare dubbi e interrogativi sui report presentati all'organo di gestione. L'ente dovrebbe assegnare ai membri dell'organo di gestione la responsabilità di assicurare che l'alta dirigenza sia dotata di competenze per comprendere l'IRRBB e che alla gestione dell'IRRBB siano destinate le risorse adeguate.

42. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali deleghe da parte dell'organo di gestione del monitoraggio o della gestione dell'IRRBB, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quanto segue:

- (a) le persone o i comitati ai quali sono delegati compiti dell'organo di gestione al fine di approntare politiche e pratiche dell'IRRBB, quali alti dirigenti, esperti o un comitato di gestione dell'attivo e passivo (ALCO), dovrebbero essere identificati e avere obiettivi definiti in modo chiaro dall'organo di gestione;
- (b) l'organo di gestione dovrebbe far sì che vi sia un'adeguata ripartizione delle responsabilità nel processo di gestione del rischio per l'IRRBB. Le funzioni di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo dell'IRRBB dovrebbero avere responsabilità definite in modo chiaro, dovrebbero essere indipendenti dalle funzioni di assunzione del rischio in materia di IRRBB e dovrebbero segnalare le esposizioni all'IRRBB direttamente all'organo di gestione o ai suoi delegati;
- (c) l'ente dovrebbe far sì che i delegati dell'organo di gestione dispongano di chiare linee di autorità sulle unità responsabili dell'assunzione del rischio in materia di IRRBB. Il canale di comunicazione per trasmettere le direttive dei delegati a queste unità dovrebbe essere chiaro;
- (d) l'organo di gestione dovrebbe stabilire che la struttura dell'ente consenta ai suoi delegati di adempiere alle proprie responsabilità e agevoli un processo decisionale e di governance efficace. A questo proposito, un ALCO, o un suo equivalente, dovrebbe riunirsi

regolarmente e comporsi di tutti i dipartimenti principali interessati dall'IRRBB. L'organo di gestione dovrebbe promuovere la discussione sul processo di gestione dell'IRRBB, sia tra i suoi membri e i suoi delegati sia tra i suoi delegati e altri soggetti all'interno dell'ente. L'organo di gestione dovrebbe inoltre garantire che una regolare comunicazione tra le unità che si occupano di gestione del rischio e di pianificazione strategica favorisca il monitoraggio del rischio derivante dalle attività future.

#### **4.2.5 Limiti alla propensione al rischio per l'IRRBB e limiti previsti nelle politiche**

43. Gli enti dovrebbero articolare la loro propensione al rischio per l'IRRBB in termini di rischio per le misure IRRBB, in particolare:

- (a) gli enti dovrebbero avvalersi di dichiarazioni sulla propensione al rischio definite in modo chiaro e approvate dal proprio organo di gestione e attuate attraverso quadri completi relativi alla propensione al rischio, ossia politiche e procedure per limitare e controllare l'IRRBB.
- (b) I quadri di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*) della banca dovrebbero:
  - a. delineare i poteri delegati, le linee di responsabilità e l'obbligo di rendiconto delle decisioni di gestione dell'IRRBB; e
  - b. elencare gli strumenti, le strategie di copertura e le opportunità di assunzione del rischio autorizzate per l'IRRBB.
- (c) Nel definire la propria propensione al rischio, gli enti dovrebbero tenere conto dei rischi relativi al margine di interesse che potrebbero insorgere in conseguenza al trattamento contabile delle operazioni al di fuori del portafoglio di negoziazione. Il rischio per gli utili potrebbe non limitarsi agli interessi attivi e passivi: gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse sul valore di mercato degli strumenti che, a seconda del trattamento contabile, sono riflessi o attraverso il conto economico o direttamente a titolo di capitale (tramite altre componenti di conto economico complessivo), dovrebbero essere presi in considerazione separatamente. Gli enti dovrebbero tener conto in particolare dell'impatto sugli utili connessi alle opzionalità integrate negli strumenti a valore equo (*fair value*) in presenza di scenari di shock o stress dei tassi di interesse. Gli enti dovrebbero inoltre prendere in considerazione il potenziale impatto sui conti economici dei derivati su tassi di interesse di copertura nel caso in cui la loro efficacia sia compromessa dalle variazioni dei tassi di interesse.

44. Gli enti dovrebbero implementare limiti intesi a far sì che le esposizioni all'IRRBB siano coerenti con la propensione al rischio e con l'approccio generale alla misurazione dell'IRRBB, in particolare quanto segue:

- (a) dovrebbero essere applicati su base consolidata e, ove opportuno, a livello di singole affiliate, limiti di rischio aggregati che articolino chiaramente l'importo dell'IRRBB accettabile per l'organo di gestione;
  - (b) i limiti possono essere associati a specifici scenari di variazione dei tassi di interesse e delle strutture per scadenze, come il loro aumento o diminuzione o una variazione della forma della curva dei rendimenti. I movimenti dei tassi di interesse utilizzati nell'elaborazione di tali limiti dovrebbero rappresentare situazioni di shock e stress sufficientemente sfavorevoli, tenendo conto della volatilità dei tassi di interesse storici e del tempo necessario affinché la dirigenza possa mitigare tali esposizioni;
  - (c) i limiti previsti nelle politiche dovrebbero essere appropriati alla natura, alle dimensioni, alla complessità e all'adeguatezza patrimoniale dell'ente, nonché alla sua capacità di misurare e gestire il rischio;
  - (d) a seconda della natura delle attività e del modello di business di un ente, possono inoltre essere stabiliti sotto-limiti per singole unità operative, portafogli, tipi di strumenti, strumenti specifici o sottotipi rilevanti dell'IRRBB, come il rischio di differenza dei rendimenti (*gap risk*), il rischio di base (*basis risk*) e il rischio di opzione;
  - (e) dovrebbero essere predisposti sistemi per garantire che le posizioni che superino, o che possano superare, i limiti stabiliti dall'organo di gestione o dai suoi delegati ricevano una pronta attenzione da parte della dirigenza e siano segnalati ai superiori senza indugio. Dovrebbe vigere una chiara politica su chi deve essere informato, su come avverrà la comunicazione e sulle azioni conseguenti da intraprendere;
  - (f) la segnalazione delle misure di rischio all'organo di gestione o ai suoi delegati dovrebbe avvenire con una cadenza almeno trimestrale e mettere a confronto l'esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.
45. Dovrebbe essere predisposto un quadro per monitorare l'evoluzione delle strategie di copertura che si basano su strumenti come i derivati e per controllare i rischi *mark-to-market* in relazione agli strumenti contabilizzati a *fair value*.

#### **4.2.6 Politiche di rischio per l'IRRBB, processi e controlli**

##### **Politiche e processi del rischio**

46. L'organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sull'IRRBB, adottare robuste politiche, processi e sistemi dei rischi volti a garantire che:
- (a) siano definite procedure per l'aggiornamento degli scenari per la misurazione e la valutazione dell'IRRBB;

- (b) l'approccio alla misurazione e le ipotesi corrispondenti per la misurazione e la valutazione dell'IRRBB, compresa l'allocazione del capitale interno a fronte dell'IRRBB, siano adeguati e proporzionali;
- (c) le ipotesi dei modelli utilizzati siano regolarmente riviste e, ove necessario, modificate;
- (d) le norme per la valutazione delle posizioni e la misurazione delle prestazioni siano definite;
- (e) siano disponibili un'adeguata documentazione e un controllo sulle strategie di copertura e sugli strumenti di copertura ammessi;
- (f) le linee di autorità e responsabilità nel gestire le esposizioni dell'IRRBB siano definite.

47. Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le componenti dell'IRRBB rilevanti per le circostanze specifiche del singolo ente. Fatto salvo il principio di proporzionalità, le politiche relative all'IRRBB dovrebbero includere quanto segue:

- (a) la distinzione tra «attività diverse dalla negoziazione» e «portafoglio di negoziazione». I trasferimenti di rischio interni tra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentati e monitorati nell'ambito del più ampio monitoraggio dell'IRRBB originato da strumenti derivati su tassi di interesse;
- (b) la definizione più dettagliata di valore economico e la sua coerenza con il metodo utilizzato per valutare le attività e le passività (per esempio sulla base del valore attualizzato dei flussi di cassa futuri e del valore attualizzato del margine di interesse futuro, adottata ad uso interno);
- (c) la definizione più dettagliata delle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato e la sua coerenza con l'approccio dell'ente allo sviluppo di piani finanziari e previsioni finanziarie, adottata ad uso interno;
- (d) le dimensioni e la forma dei vari shock dei tassi di interesse da utilizzare per i calcoli interni dell'IRRBB;
- (e) l'uso di approcci alla modellizzazione condizionale o incondizionata dei flussi di cassa;
- (f) il trattamento di «operazioni pipeline» <sup>(7)</sup> (comprese le relative coperture);
- (g) l'aggregazione delle esposizioni multi-valutarie ai tassi di interesse;
- (h) la misurazione e la gestione del rischio di base (*basis risk*) derivante da diversi indici dei tassi di interesse;

---

<sup>7</sup> le esposizioni pipeline (ad es., se un prestito è stato accordato e il cliente può scegliere se attingervi o meno) forniscono sostanzialmente al cliente un'opzione che sarà probabilmente esercitata quando le condizioni di mercato si adattino meno all'ente (convessità negativa). La gestione delle esposizioni pipeline si basa su dati accurati relativi alle richieste ricevute e sulla modellizzazione dei prelievi previsti.

- (i) l'inclusione o meno delle attività e delle passività non fruttifere diverse dalla negoziazione (inclusi capitale e riserve) nei calcoli per misurare l'IRRBB per l'ICAAP;
- (j) il trattamento comportamentale dei conti correnti e di risparmio (vale a dire la scadenza ipotizzata per le passività aventi una breve scadenza contrattuale ma una lunga scadenza comportamentale);
- (k) la misurazione dell'IRRBB derivante dalle opzioni comportamentali e automatiche nelle attività o passività, compresi gli effetti di convessità e i profili di rendimento non lineari;
- (l) il grado di granularità impiegato nei calcoli di misurazione (per esempio l'uso di fasce temporali o *time buckets*);
- (m) la definizione interna di margini commerciali e una metodologia adeguata per il trattamento interno degli stessi.

48. Tutte le politiche in materia di IRRBB dovrebbero essere riviste periodicamente, almeno una volta all'anno, e revisionate secondo necessità.

49. Per garantire che le politiche e le procedure di gestione dell'IRRBB dell'ente rimangano appropriate e robuste, l'organismo di gestione o i suoi delegati dovrebbero rivedere le politiche e le procedure di gestione dell'IRRBB alla luce dei risultati delle relazioni periodiche.

50. L'organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di gestione del rischio connesse all'IRRBB siano condotte da personale in numero sufficiente e competente, dotato di conoscenze tecniche ed esperienza, coerentemente con la natura e l'ambito delle attività dell'ente.

### **Controlli interni**

51. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo dell'IRRBB, gli enti dovrebbero disporre di procedure di approvazione, limiti alle esposizioni, verifiche e altri meccanismi appropriati volti a fornire una ragionevole garanzia che gli obiettivi riguardanti la gestione del rischio siano stati raggiunti.

52. Gli enti dovrebbero effettuare revisioni e valutazioni periodiche dei loro sistemi di controllo interno e dei processi di gestione del rischio, con l'obiettivo di garantire che il personale osservi le politiche e le procedure stabilite. Tali revisioni dovrebbero inoltre trattare eventuali modifiche significative che potrebbero influire sull'efficacia dei controlli, inclusi cambiamenti nelle condizioni di mercato, nel personale, nella tecnologia e nelle strutture di conformità con i limiti di esposizione nonché assicurare che esistano procedure di segnalazione appropriate per i valori eccedenti i limiti. Le revisioni e le valutazioni dovrebbero essere condotte regolarmente da individui o unità indipendenti dalla funzione in esame. In caso siano necessarie revisioni o migliorie ai controlli interni, dovrebbe essere predisposto un meccanismo di revisione interna per garantirne un'attuazione tempestiva.

53. Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo dell'IRRBB a una verifica da parte di una funzione di controllo indipendente, che può essere un revisore interno o esterno. In tali casi, le relazioni scritte da revisori interni o esterni o da altri soggetti esterni equivalenti dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti interessate.

#### **Sistemi informatici e qualità dei dati per l'IRRBB**

54. I sistemi e le applicazioni informatiche utilizzate dall'ente per svolgere, elaborare e registrare le operazioni, per identificare, misurare e aggregare le esposizioni all'IRRBB nonché per generare la reportistica, dovrebbero essere in grado di supportare la gestione dell'IRRBB, in modo accurato e tempestivo. In particolare, i sistemi dovrebbero:

- (a) estrapolare i dati sul rischio di tasso di interesse su tutte le esposizioni all'IRRBB rilevanti per l'ente, comprese le esposizioni al rischio di differenza dei rendimenti (*gap risk*), al rischio di base (*basis risk*) e al rischio di opzione. Ciò dovrebbe supportare il sistema di misurazione dell'ente per identificare, misurare e aggregare le principali fonti di esposizioni all'IRRBB;
- (b) poter registrare integralmente e chiaramente tutte le operazioni effettuate dall'ente, tenendo conto delle caratteristiche del loro IRRBB;
- (c) essere disegnati su misura per adattarsi alla complessità e al numero di operazioni che generano l'IRRBB;
- (d) offrire sufficiente flessibilità per soddisfare una serie ragionevole di scenari di stress e shock in relazione all'IRRBB e di nuovi scenari;
- (e) consentire agli enti di misurare, valutare e monitorare esaustivamente il contributo delle singole operazioni alla propria esposizione complessiva;
- (f) essere in grado di calcolare le misure dell'IRRBB (ad es. le misure del valore economico e le misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato), nonché altre misure dell'IRRBB prescritte dalle rispettive autorità competenti, sulla scorta di scenari di shock e stress dei tassi di interesse, di cui alle sezioni 4.3.3 e 4.3.4;
- (g) essere sufficientemente flessibili da incorporare i vincoli di vigilanza imposti alle ipotesi interne sui parametri di rischio degli enti.

55. Il sistema informatico e il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbero essere in grado di registrare il profilo di riprezzamento, le caratteristiche dei tassi di interesse (compresi i differenziali) e le caratteristiche delle opzioni dei prodotti per consentire la misurazione del rischio di differenza dei rendimenti (*gap risk*), del rischio di base (*basis risk*) e del rischio di opzione. In particolare, il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni dettagliate sulla data o sulle date di revisione dei prezzi di una determinata operazione, il tipo o l'indice di tasso di interesse, eventuali opzioni (fra cui il

rimborso o il riscatto anticipato) e le spese relative all'esercizio di tali opzioni. I sistemi impiegati per misurare l'IRRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le caratteristiche dell'IRRBB di tutti i prodotti. I sistemi dovrebbero anche permettere la disaggregazione dell'impatto dei singoli strumenti e portafogli IRRBB sul livello di rischio delle attività diverse dalla negoziazione.

56. In particolare, per prodotti complessi e strutturati, il sistema di elaborazione delle operazioni dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni sulle singole parti del prodotto e rilevare le loro caratteristiche di IRRBB (per esempio le caratteristiche delle attività e delle passività raggruppate per certe caratteristiche quali le date di riprezzamento gli elementi delle opzioni). L'ente dovrebbe garantire che il sistema sia in grado di aggiornarsi man mano che vengono introdotti nuovi prodotti.

57. Adeguati controlli organizzativi dei sistemi informatici dovrebbero essere in atto per prevenire la corruzione dei dati utilizzati dai sistemi e dalle applicazioni informatiche dell'IRRBB, e per controllare le modifiche al codice utilizzato in tali applicazioni, in modo da assicurare in particolare:

- (a) l'affidabilità dei dati utilizzati come input e l'integrità dei sistemi di elaborazione per i modelli dell'IRRBB;
- (b) che la probabilità che si verifichino errori nel sistema informatico, compresi quelli che si verificano durante l'elaborazione e l'aggregazione dei dati, sia ridotta al minimo; e
- (c) che, nel caso in cui si verifichino perturbazioni o crolli del mercato, vengano adottate misure adeguate.

58. Gli indicatori di rischio dovrebbero essere basati su dati di mercato e dati interni affidabili. Gli enti dovrebbero controllare la qualità delle fonti esterne di informazioni utilizzate per creare le banche dati storiche dei tassi di interesse, così come la frequenza con cui vengono aggiornate le banche dati.

59. Per garantire l'elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che garantiscano la correttezza dei dati inseriti nel sistema. La procedura di inserimento dei dati dovrebbe essere il più possibile automatizzata al fine di ridurre gli errori amministrativi e la mappatura dei dati dovrebbe essere periodicamente rivista e testata a fronte di una versione modello approvata. Inoltre, dovrebbe essere disponibile una documentazione sufficiente delle principali fonti di dati utilizzate nel processo di misurazione del rischio dell'ente. Gli enti dovrebbero inoltre istituire meccanismi adeguati a verificare la correttezza del processo di aggregazione e l'affidabilità dei risultati del modello. Detti meccanismi dovrebbero confermare l'accuratezza e l'affidabilità dei dati.

60. Laddove gli enti suddividano i flussi di cassa in diverse fasce temporali (ad es., per le analisi degli scostamenti) o assegnino i flussi di cassa a diversi punti di apice per riflettere i diversi *tenor* della curva dei tassi di interesse, i criteri di suddivisione dovrebbero essere stabili nel

tempo per consentire un confronto significativo dei dati relativi al rischio nell'arco di periodi diversi.

61. Gli enti dovrebbero identificare le potenziali ragioni delle discrepanze e delle irregolarità che possono manifestarsi al momento dell'elaborazione dei dati. Gli enti dovrebbero avvalersi di procedure per gestire tali discrepanze e irregolarità, comprese le procedure per la riconciliazione reciproca delle posizioni onde consentire l'eliminazione di tali discrepanze e irregolarità.

62. L'ente dovrebbe istituire processi adeguati ad assicurare che i dati utilizzati per alimentare i modelli di misurazione dell'IRRBB in tutto il gruppo siano coerenti con i dati utilizzati per la pianificazione finanziaria.

### **Reportistica interna**

63. I sistemi di reportistica interna dell'ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni tempestive, puntuali e complete circa le esposizioni all'IRRBB. La reportistica interna dovrebbe avere come frequenza minima quella trimestrale.

64. La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all'organo di gestione o ai suoi delegati e contenere informazioni ai livelli di aggregazione pertinenti (per livello di consolidamento e valuta), e dovrebbe essere rivista periodicamente. I rapporti dovrebbero contenere informazioni pertinenti per il particolare livello di amministrazione a cui sono destinate (ad es., organo di gestione, alta dirigenza) e adeguati alla situazione specifica dell'ente e dello scenario economico.

65. I rapporti sull'IRRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto sufficienti per consentire all'organo di gestione o ai suoi delegati di valutare la sensibilità dell'ente ai mutamenti delle condizioni di mercato e ad altri importanti fattori di rischio. Il contenuto dei rapporti dovrebbe riflettere le variazioni del profilo di rischio dell'ente e del contesto economico nonché comparare l'esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.

66. I rapporti sull'IRRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e degli audit riguardanti i modelli, nonché le comparazioni delle previsioni passate o delle stime del rischio con i risultati effettivi per prevedere possibili carenze nella modellizzazione. In particolare, gli enti dovrebbero valutare le perdite attese relative ai pagamenti anticipati calcolate sulla base del modello rispetto alle perdite realmente registrate. I portafogli che possono essere soggetti a significativi movimenti *mark-to-market* dovrebbero essere chiaramente identificati e l'impatto dovrebbe essere monitorato all'interno dei sistemi informativi di gestione dell'ente e soggetto a sorveglianza, in linea con qualsiasi altro portafoglio esposto al rischio di mercato.



67. Mentre la tipologia dei rapporti predisposti per l'organo di gestione o per i suoi delegati varierà in base alla composizione del portafoglio dell'ente, in considerazione dei paragrafi 65 e 66 i rapporti dovrebbero includere quanto segue:

- (a) sintesi delle esposizioni aggregate dell'ente all'IRRBB, comprese le informazioni sulle esposizioni al rischio di differenza dei rendimenti (*gap risk*), al rischio di base (*basis risk*) e al rischio di opzione; identificazione e spiegazione di attività, passività, flussi di cassa e strategie alla base del livello e dell'indirizzo dell'IRRBB;
- (b) relazioni che dimostrino la conformità dell'ente alle politiche e ai limiti;
- (c) le ipotesi e i parametri principali di modellizzazione, quali le caratteristiche di depositi a vista, pagamenti anticipati sui prestiti a tasso fisso, prelievi anticipati di depositi a tempo determinato, ricorso agli impegni, aggregazione valutaria e trattamento dei margini commerciali;
- (d) Dettagli sull'impatto delle principali ipotesi di modellizzazione adottate sulle misure IRRBB, comprese le variazioni delle ipotesi in vari scenari di tassi d'interesse.
- (e) Dettagli sull'impatto dei derivati su tassi d'interesse sulle misure IRRBB.
- (f) Dettagli sull'impatto degli strumenti al *fair value*, comprese le attività e le passività di livello 3, sulle misure IRRBB.
- (g) I risultati delle prove di stress di cui al paragrafo 4.3.4, gli shock di cui al paragrafo 4.3.3, i test prudenziali sui valori anomali (*supervisory outlier test*) di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, e le valutazioni di sensitività rispetto alle ipotesi e ai parametri principali;
- (h) sintesi delle revisioni delle politiche IRRB, delle procedure e dell'adeguatezza dei sistemi di misurazione, comprese le eventuali risultanze di revisori interni ed esterni o di altre parti esterne omologhe (quali i consulenti).

68. Sulla base di tali rapporti, l'organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado di valutare la sensibilità dell'ente alle variazioni delle condizioni di mercato e di altri importanti fattori di rischio, con particolare riferimento ai portafogli che potrebbero essere soggetti a significativi movimenti *mark-to-market*.

69. Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta ai diversi livelli di dirigenza dell'ente di capire i rapporti in modo semplice e di prendere decisioni appropriate in modo tempestivo. I rapporti dovrebbero costituire la base per monitorare regolarmente se l'ente operi in linea con la propria strategia e con i limiti di rischio di tasso di interesse che ha adottato.

## Governance del modello

70. Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione dell'IRRBB - che dovrebbero essere revisionati e convalidati in modo indipendente rispetto alla loro elaborazione - e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall'organo di gestione o dai suoi delegati. Le politiche dovrebbero essere integrate all'interno dei processi di governance per la gestione del rischio di modello e dovrebbero specificare quanto segue:

- (a) i ruoli di gestione e la designazione del responsabile per lo sviluppo, la convalida, la documentazione, l'implementazione e l'uso dei modelli;
- (b) le responsabilità di supervisione del modello le politiche riguardanti lo sviluppo delle procedure di convalida iniziali e intermedie, la valutazione dei risultati, l'approvazione, il controllo della versione, l'eccezione, la segnalazione, i processi di modifica e di disattivazione.

71. Il quadro di convalida dovrebbe includere i seguenti cinque elementi fondamentali:

- (a) valutazione della robustezza concettuale e metodologica, comprese le prove relative allo sviluppo;
- (b) monitoraggio continuo del modello, comprese la verifica del processo e l'analisi comparativa;
- (c) analisi dei risultati, incluso il *backtesting* sui principali parametri interni (ad es., stabilità dei depositi, tassi di rimborso anticipato dei prestiti, ritiro anticipato di depositi, valutazione degli strumenti);
- (d) valutazione approfondita di eventuali pareri e giudizi di esperti impiegati nei modelli interni;
- (e) convalida delle ipotesi di diversificazione.

72. Nell'eseguire le attività di convalida iniziali e intermedie previste, la politica dovrebbe stabilire un processo gerarchico per determinare la solidità del rischio di modello sulla base di parametri sia quantitativi che qualitativi, quali dimensioni, impatto, *performance* passata e competenza del personale in relazione alla tecnica di modellazione utilizzata.

73. La gestione del rischio di modello per le misure dell'IRRBB dovrebbe basarsi su un approccio olistico che inizi con la motivazione, lo sviluppo e l'implementazione da parte dei proprietari e degli utilizzatori del modello. Prima di ricevere l'approvazione interna all'utilizzo, il processo volto a determinare gli input del modello, le ipotesi, le metodologie di modellizzazione e gli output dovrebbero essere rivisti e convalidati indipendentemente dallo sviluppo dei modelli IRRBB.

74. I risultati della revisione e della convalida ed eventuali raccomandazioni sull'uso del modello devono essere presentati all'organo di gestione o ai suoi delegati e da questi approvati. Dopo l'approvazione, il modello dovrebbe essere sottoposto a revisioni intermedie, a verifiche e convalide di processo, con una frequenza che sia coerente con il livello del rischio di modello, stabilito e avallato dall'ente.
75. Il processo di revisione intermedio dovrebbe stabilire una serie di eventi scatenanti le eccezioni che obbligano i revisori del modello a darne tempestiva notifica all'organo di gestione o ai suoi delegati, onde intervenire mediante azioni correttive e restrizioni sull'uso del modello. Chiare autorizzazioni per il controllo delle versioni dovrebbero essere assegnate, ove opportuno, ai proprietari dei modelli.
76. Sulla base delle osservazioni e delle nuove informazioni acquisite nel tempo, un modello che è stato approvato può essere modificato o ritirato. Gli enti dovrebbero definire nel dettaglio le politiche per la transizione a un nuovo modello, comprese le autorizzazioni di modifica e controllo della versione e la documentazione.
77. Gli enti possono fare affidamento su modelli IRRBB di terze parti per gestire e controllare l'IRRBB, a condizione che tali modelli siano adeguatamente elaborati su misura per riflettere opportunamente le caratteristiche specifiche dell'ente in questione. Gli enti dovrebbero comprendere appieno i dati analitici, le ipotesi e le metodologie sottostanti dei modelli di terze parti e garantire che siano adeguatamente integrati nei propri sistemi e processi generali di gestione del rischio. Laddove terze parti forniscano input per i dati di mercato, ipotesi comportamentali o configurazioni per il modello, l'ente dovrebbe disporre di un processo per determinare se tali input siano ragionevoli per la propria attività e per le caratteristiche di rischio delle proprie attività. Gli enti dovrebbero assicurarsi che vi sia un'adeguata documentazione relativa all'utilizzo di modelli di terze parti, incluso qualsiasi adattamento specifico.
78. Il processo di convalida dovrebbe prevedere input o ipotesi relativi al modello, che scaturiscono dai processi interni al modello o da terze parti. L'ente dovrebbe documentare e chiarire le scelte operate rispetto alle specifiche del modello nell'ambito del processo di convalida.

## 4.3 Misura dell'IRRBB da parte di un sistema interno dell'ente

### 4.3.1 Approccio generale alla misurazione dell'IRRBB

79. Gli enti dovrebbero porre in atto robusti sistemi di misurazione interni che rilevino tutte le componenti e le fonti di IRRBB rilevanti per il modello di business dell'ente.
80. Gli enti dovrebbero misurare la loro esposizione all'IRRBB in termini di potenziali variazioni sia di valore economico (EV) che di misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato. Gli enti dovrebbero utilizzare le complementarità di entrambi gli approcci per rilevare la natura complessa dell'IRRBB negli orizzonti temporali di breve e lungo termine. In

particolare, gli enti dovrebbero misurare e monitorare a) l'impatto complessivo delle ipotesi principali alla base della modellizzazione riguardante la misurazione dell'IRRBB in termini delle diverse misure dell'IRRBB; b) l'IRRBB dei propri derivati su tassi di interesse del portafoglio bancario, laddove rilevanti per il modello di business.

81. Se i margini commerciali e altre componenti relative ai differenziali sono esclusi dalle misure del valore economico, gli enti dovrebbero a) utilizzare una metodologia trasparente per identificare il tasso privo di rischio all'origine di ciascuno strumento e b) utilizzare una metodologia in modo coerente a tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse e a tutte le unità operative.
82. Nel calcolo delle misure di margine di interesse per valutare le esposizioni all'IRRBB, gli enti dovrebbero includere i margini commerciali.
83. Gli enti dovrebbero considerare le esposizioni deteriorate (al netto degli accantonamenti) come strumenti sensibili al tasso di interesse che riflettono i flussi di cassa attesi e la loro tempistica.
84. Nel misurare la propria esposizione all'IRRBB, gli enti non dovrebbero basarsi meramente sul calcolo e sugli esiti dei test prudenziali sui valori anomali di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE o di eventuali ulteriori test sui valori anomali elaborati dall'autorità competente, ma dovrebbero formulare e utilizzare ipotesi e metodi di calcolo propri. Tuttavia, i test prudenziali sui valori anomali dovrebbero essere pienamente integrati nel quadro interno per la gestione dell'IRRBB e dovrebbero essere utilizzati come strumenti complementari per misurare l'esposizione all'IRRBB.

#### **4.3.2 Metodi di misurazione dell'IRRBB**

85. Gli enti non dovrebbero basarsi su una singola misura del rischio, ma dovrebbero invece utilizzare la gamma di strumenti e modelli quantitativi che corrisponde alla loro specifica esposizione. A tal fine, gli enti dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione dei metodi di cui all'allegato I, senza limitarsi a essi, al fine di garantire che i vari aspetti del rischio di tasso di interesse siano adeguatamente rilevati.
86. Le limitazioni di ciascuno strumento e modello quantitativo utilizzato dovrebbero essere pienamente comprese dall'ente e tali limitazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel processo di gestione dell'IRRBB. Nel valutare l'IRRBB, gli enti dovrebbero essere consapevoli dei rischi che possono sorgere per via del trattamento contabile delle operazioni al di fuori del portafoglio di negoziazione.
87. Gli enti dovrebbero identificare e misurare tutte le componenti dell'IRRBB. Al fine di identificare le diverse componenti dell'IRRBB, gli enti dovrebbero quanto meno considerare gli approcci riportati nella tabella 1.

**Tabella 1 Individuazione delle sotto-componenti del rischio di tasso di interesse per le attività diverse dalla negoziazione**

<b>Componente</b>	<b>Metodo</b>	<b>Oggetto</b>
	Analisi degli scostamenti	Il volume dei disallineamenti nelle diverse fasce temporali.
<b>Rischio di differenza dei rendimenti (<i>gap risk</i>)</b>	<i>Duration</i> parziale per il rischio di curva dei rendimenti	La dispersione e la concentrazione dei disallineamenti nelle diverse fasce temporali.
<b>Rischio di base (<i>basis risk</i>)</b>	Inventario dei gruppi di strumenti in base a diversi tassi di interesse	Uso di derivati e altri strumenti di copertura in termini di diverse basi, convessità e differenza temporale trascurate dall'analisi degli scostamenti.
<b>Rischio di opzione</b> (opzioni comportamentali e automatiche)	Inventario di tutti gli strumenti con opzioni integrate o esplicite	Opzioni comportamentali: Il volume dei mutui, conti correnti, risparmi e depositi in cui il cliente ha la possibilità di discostarsi dalla scadenza contrattuale; il volume degli impegni rispetto ai prelievi del cliente sensibili al tasso di interesse. Opzioni automatiche di tasso di interesse: limiti massimi e minimi incorporati in attività e passività; <i>swaption</i> o opzioni di pagamento anticipato integrate in attività e passività all'ingrosso e limiti massimi e minimi e <i>swaption</i> espliciti.

88. Per la misurazione e il monitoraggio dell'IRRBB, gli enti dovrebbero utilizzare almeno una misura del margine di interesse più variazioni del valore di mercato e almeno un metodo di misurazione del valore economico che, insieme, rilevino tutte le componenti dell'IRRBB. I grandi enti che svolgono attività transfrontaliere, in particolare gli enti inclusi nelle categorie 1 e 2 di cui agli orientamenti SREP nonché gli enti con modelli di business complessi o sofisticati dovrebbero utilizzare più metodi di misurazione per l'IRRBB, come ulteriormente specificato nell'allegato II.

### 4.3.3 Scenari di shock dei tassi di interesse per la gestione corrente

89. Gli enti dovrebbero misurare periodicamente, almeno trimestralmente e con più frequenza nei periodi di maggiore volatilità dei tassi di interesse o di aumento dei livelli di IRRBB, la loro esposizione all'IRRBB, nel contesto delle diverse misure dell'IRRBB, in vari scenari di shock dei tassi di interesse per rilevare eventuali cambiamenti nel livello e nella forma delle curve dei rendimenti dei tassi di interesse nonché alle variazioni intervenute nel rapporto tra i diversi tassi di interesse (ossia, il rischio di base).
90. Gli enti dovrebbero valutare l'opportunità di applicare un approccio di modellizzazione condizionale o incondizionata dei flussi di cassa. Gli enti di più grandi dimensioni e più complessi, in particolare gli enti appartenenti alle categorie 1 e 2 di cui agli orientamenti SREP dovrebbero altresì considerare scenari in cui siano calcolate traiettorie diverse dei tassi di interesse e in cui alcune delle ipotesi (per esempio quelle relative al comportamento, al contributo al rischio e alle dimensioni e composizione del bilancio) siano esse stesse funzioni delle variazioni dei livelli dei tassi di interesse.
91. Gli enti dovrebbero valutare le esposizioni in ciascuna valuta in cui detengono posizioni. Per le esposizioni valutarie rilevanti, gli scenari di shock dei tassi di interesse dovrebbero essere specifici per la valuta e coerenti rispetto alle caratteristiche economiche sottostanti. Nell'ambito del sistema di misurazione interno (IMS) dell'IRRBB, gli scenari di shock dei tassi di interesse specifici per ogni valuta devono essere considerati almeno per ogni valuta in cui il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta ammonta al 5 % o più del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione, o meno del 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione (escluse le attività materiali). Gli enti dovrebbero includere nei loro sistemi interni di misurazione metodi per aggregare il proprio IRRBB tra le diverse valute. Laddove facciano uso di ipotesi sulle dipendenze tra i tassi di interesse in diverse valute, gli enti dovrebbero a tal fine disporre del livello necessario di capacità e sofisticazione. Gli enti dovrebbero tenere conto dell'impatto delle ipotesi relative alle dipendenze tra i tassi di interesse nelle diverse valute.
92. Nel selezionare gli scenari di shock dei tassi di interesse, Gli enti dovrebbero considerare quanto segue:
- (a) che i propri scenari di shock del tasso di interesse sviluppati internamente siano commisurati alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, nonché al loro profilo di rischio, tenendo conto delle variazioni parallele e non parallele, improvvise e graduali, e delle variazioni delle curve dei rendimenti. Gli scenari dovrebbero basarsi sulle variazioni storiche e sul comportamento dei tassi di interesse, nonché sulle simulazioni dei tassi di interesse futuri;
  - (b) scenari di tasso di interesse che riflettono le variazioni nelle relazioni tra i tassi di mercato principali al fine di affrontare il rischio di base (*basis risk*);

- (c) gli scenari di shock del tasso di interesse prescritti di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
- (d) altri scenari di shock del tasso di interesse richiesti dalle autorità di vigilanza;
- (e) che la validità delle ipotesi di diversificazione sia adeguatamente stressata;
- (f) in contesti con bassi tassi di interesse, gli enti dovrebbero inoltre considerare scenari di tassi di interesse negativi e la possibilità di effetti asimmetrici dei tassi di interesse negativi sui loro strumenti sensibili al tasso di interesse.

93. I risultati degli scenari di shock dovrebbero essere inseriti nel processo decisionale al livello di gestione appropriato. Ciò include decisioni strategiche o commerciali, allocazione del capitale interno e decisioni sulla gestione del rischio da parte dell'organo di gestione o dei suoi delegati. I risultati dovrebbero essere considerati anche al momento di stabilire e rivedere le politiche e i limiti relativi all'IRRBB.

#### **4.3.4 Scenari di stress dei tassi di interesse**

94. Le prove di stress relative all'IRRBB dovrebbero essere prese in considerazione nell'ICAAP, per cui gli enti dovrebbero effettuare prove di stress rigorose e lungimiranti che identifichino le potenziali conseguenze negative sul capitale o sulle misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato derivate da gravi cambiamenti nelle condizioni di mercato. Ai fini delle prove di stress sull'IRRBB, Gli enti dovrebbero includere i cambiamenti nel comportamento della loro base di clienti. Le prove di stress per l'IRRBB dovrebbero essere integrate nel quadro generale delle prove di stress degli enti, compresa le prove di *reverse stress testing*, e dovrebbero essere commisurate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'ente, nonché alle sue attività commerciali e al profilo di rischio generale.

95. La prova di stress per l'IRRBB dovrebbe essere eseguita regolarmente, almeno una volta l'anno e più frequentemente in periodi in cui si verificano una maggiore volatilità dei tassi di interesse e un aumento dei livelli di IRRBB.

96. Il quadro relativo alle prove di stress per l'IRRBB dovrebbe includere obiettivi chiaramente definiti, scenari adattati alle attività e ai rischi dell'ente, ipotesi ben documentate e metodologie valide.

97. Nelle prove di stress a livello aziendale, dovrebbe essere calcolata l'interazione dell'IRRBB con altre categorie di rischio (rischio di credito, rischio di liquidità, rischi di mercato ecc.), così come qualsiasi effetto secondario rilevante di secondo livello.

98. Gli enti dovrebbero eseguire prove di reverse stress testing allo scopo di i) identificare scenari di tassi di interesse che potrebbero pregiudicare seriamente il capitale, il valore economico e le misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato di un ente e ii)

individuare vulnerabilità derivanti dalle proprie strategie di copertura e dalle potenziali reazioni comportamentali dei suoi clienti.

99. Ai fini della valutazione dell'IRRBB nel testare le vulnerabilità in condizioni di stress, gli enti dovrebbero utilizzare variazioni e spostamenti nei tassi di interesse più grandi e più estreme rispetto a quelle utilizzate ai fini della gestione corrente, includendo almeno quanto segue:

- a) evoluzioni sostanziali dei rapporti tra tassi di mercato chiave (rischio di base);
- b) spostamenti improvvisi e sostanziali nella curva dei rendimenti (sia paralleli sia non paralleli);
- c) ripartizioni delle ipotesi principali circa l'andamento delle classi di attività e passività;
- d) variazioni delle ipotesi di correlazione dei tassi di interesse principali;
- e) variazioni significative del mercato attuale e delle condizioni macro e dell'ambiente competitivo ed economico, e il loro possibile sviluppo; e
- f) scenari specifici che riguardano il singolo modello di business e il profilo dell'ente.

100. I risultati degli scenari di stress dovrebbero alimentare il processo decisionale al livello di gestione appropriato. Ciò include decisioni strategiche o commerciali, allocazione del capitale interno e decisioni sulla gestione del rischio da parte dell'organo di gestione o dei suoi delegati. I risultati dovrebbero essere considerati anche al momento di stabilire e rivedere le politiche e i limiti relativi all'IRRBB.

101. Ai fini dell'analisi di sensitività in scenari di stress, gli enti dovrebbero valutare, nelle metriche del valore economico, le limitazioni associate all'utilizzo di un'ipotesi di *run-off* e la capacità dell'ente di rilevare il rischio di tasso di interesse a lungo termine.

102. Nei casi in cui gli strumenti di bilancio presentino restrizioni significative al riprezzamento (ad esempio, *cap* e *floor*), gli enti dovrebbero considerare prudentemente, se rilevante, l'effetto che avrebbe il rinnovo di tali strumenti quando sostituiti con altri con caratteristiche analoghe, indipendentemente dall'ipotesi di *run-off*. Ciò deve essere effettuato con un orizzonte temporale prudente e considerando il modello di business della banca.

#### **4.3.5 Ipotesi di misurazione dell'IRRBB**

103. Nel quantificare l'IRRBB, gli enti dovrebbero capire a fondo e documentare le principali ipotesi comportamentali e di modellizzazione. Tali ipotesi dovrebbero essere in linea con le strategie aziendali ed essere regolarmente testate. La determinazione di tali ipotesi dovrebbe essere effettuata in modo proporzionato e tenendo conto in particolare delle soglie di rilevanza stabilite all'articolo 7, paragrafo 12, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 84, paragrafo 5, della CRD.



104. Nel valutare il rischio dei prodotti sensibili ai tassi d'interesse che sono legati all'inflazione o ad altri fattori di mercato, occorre applicare ipotesi prudenti. Tali ipotesi possono basarsi, ad esempio, sul valore attuale/ultimo osservato, sulle previsioni di un rinomato istituto di ricerca economica o su altre pratiche di mercato generalmente accettate (nel caso dell'inflazione: curve di aspettativa dell'inflazione a termine, ad esempio).
105. Nel quantificare l'IRRBB, le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici dovrebbero essere incluse, a meno che il proprio rischio di tasso di interesse non sia rilevato mediante un'altra misura di rischio.
106. In relazione alle diverse misure dell'IRRBB, gli enti dovrebbero, se possibile, tenere conto delle ipotesi formulate ai fini della quantificazione del rischio in relazione almeno alle seguenti aree:
- a) l'esercizio di opzioni su tassi di interesse (automatiche o comportamentali) da parte sia dell'ente sia del cliente, in base a specifici scenari di stress e shock dei tassi di interesse;
  - b) il trattamento dei saldi e dei flussi di interesse derivanti dai depositi a vista;
  - c) il trattamento dei depositi a tempo determinato con rischio di estinzione anticipata;
  - d) il trattamento dei prestiti a tasso fisso e impegni all'erogazione di prestiti a tasso fisso;
  - e) il trattamento del capitale proprio nelle misure del valore economico interno;
  - f) le implicazioni delle pratiche contabili per la misurazione dell'IRRBB e, in particolare, l'efficacia della contabilizzazione delle operazioni di copertura;
  - g) la convalida delle ipotesi di diversificazione.
107. Poiché le condizioni di mercato, i contesti competitivi e le strategie variano nel tempo, gli enti dovrebbero rivedere le ipotesi di misurazione significative almeno una volta l'anno, e più frequentemente in condizioni di mercato in rapida evoluzione.
- a) Ipotesi comportamentali per i conti del cliente con opzionalità incorporata del cliente ai fini dell'IRRBB**
108. Nel valutare le implicazioni di tali opzioni, gli enti dovrebbero considerare quanto segue:
- (a) il potenziale impatto sulle attuali e future velocità del rimborso anticipato del prestito derivante dallo scenario dei tassi di interesse, dal contesto economico sottostante e dalle caratteristiche contrattuali. Gli enti dovrebbero tenere conto delle varie dimensioni che influenzano le opzioni comportamentali integrate.
  - (b) l'elasticità dell'adeguamento dei tassi dei prodotti alle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

- (c) la migrazione dei saldi tra tipi di prodotto a causa dei cambiamenti delle loro caratteristiche, dei termini e delle condizioni.
109. Gli enti dovrebbero mettere in atto politiche che regolano la definizione e la valutazione periodica delle ipotesi di base per il trattamento delle voci in bilancio e fuori bilancio che recano opzioni integrate nel loro quadro di rischio di tasso di interesse. Ciò significa che gli enti dovrebbero:
- (a) individuare tutti i prodotti e gli elementi rilevanti soggetti a opzioni integrate che potrebbero influire sul tasso di interesse applicato o sulla data di riprezzamento comportamentale (rispetto alla data di scadenza contrattuale) dei saldi pertinenti;
  - (b) disporre di adeguate strategie di *pricing* e di mitigazione del rischio (per esempio l'uso di derivati) per gestire l'impatto dell'opzionalità nell'ambito della propensione al rischio, che possono includere sanzioni di rimborso anticipato a carico del cliente come compensazione per i costi potenziali di rescissione (ove consentito);
  - (c) assicurare che la modellizzazione delle principali ipotesi comportamentali sia giustificabile in relazione ai dati storici sottostanti e basata su ipotesi prudenti;
  - (d) essere in grado di dimostrare di avvalersi di una modellazione accurata [test retrospettivi (*backtesting*) rispetto all'esperienza];
  - (e) conservare un'adeguata documentazione delle ipotesi utilizzate nelle proprie politiche e procedure, ed essere dotati di un processo che consenta di riesaminarle nel continuo;
  - (f) capire la sensibilità dei risultati della misurazione dei rischi dell'ente a tali ipotesi, compreso lo svolgimento di prove di stress delle ipotesi e prendendo in considerazione i risultati di tali prove nelle decisioni sull'allocazione del capitale interno;
  - (g) eseguire la convalida interna regolare di tali ipotesi per verificarne la stabilità nel tempo e adeguarle, se necessario.
110. I depositi senza specifiche date di riprezzamento da controparti finanziarie non dovrebbero essere soggetti a modellizzazione comportamentale, tranne nel caso in cui si tratti di depositi operativi come definiti all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato LCR.
111. Fatta eccezione per i risparmi regolamentati di cui all'articolo 428 *septies*, paragrafo 2, lettera a), del CRR, senza limitazioni alla parte centralizzata, e per quelli con vincoli economici o fiscali rilevanti in caso di recesso, la data di riprezzamento comportamentale ipotizzata per i depositi al dettaglio e all'ingrosso da clientela non finanziaria e per i depositi operativi di cui al paragrafo 110, senza date di riprezzamento specifiche (*non maturity deposits*), dovrebbe essere limitata a una data di riprezzamento media ponderata massima di 5 anni. Il limite di 5 anni si applica all'intero ammontare (ossia, «core» e «non core») del portafoglio aggregato di tali depositi e separatamente per ciascuna valuta.

112. Nel formulare ipotesi comportamentali riguardanti i conti senza date specifiche di riprezzamento ai fini della gestione del rischio di tasso di interesse, gli enti dovrebbero:
- (a) essere in grado di individuare i saldi «core», vale a dire i depositi stabili e che molto probabilmente non subiranno un riprezzamento anche in caso di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse, e/o altri depositi la cui elasticità limitata alle variazioni dei tassi di interesse potrebbe essere modellata dalle banche;
  - (b) le ipotesi di modellizzazione di questi depositi dovrebbero riflettere le caratteristiche dei depositanti (ad es., al dettaglio/all'ingrosso) e le caratteristiche del conto (ad es., transazionale/non transazionale). Di seguito è riportata una descrizione generale delle suddette categorie:
    - i. i depositi transazionali al dettaglio includono conti non fruttiferi e altri conti al dettaglio la cui componente di remunerazione non è rilevante nella decisione del cliente di mantenere denaro sul conto;
    - ii. i depositi non transazionali includono conti al dettaglio (compresi quelli regolati) la cui componente di remunerazione è rilevante nella decisione del cliente di mantenere denaro sul conto;
    - iii. i depositi all'ingrosso comprendono conti di società e altri clienti all'ingrosso, esclusi i conti interbancari o altri conti interamente sensibili al prezzo;
  - (c) valutare la potenziale migrazione tra depositi senza specifiche date di riprezzamento e altri depositi che potrebbero modificare, in diversi scenari di tassi di interesse, le principali ipotesi di modellizzazione comportamentale;
  - (d) considerare i potenziali vincoli al riprezzamento dei depositi al dettaglio in contesti di tassi di interesse bassi o negativi e l'effetto che tali vincoli possono avere sulla stabilità dei depositi in diversi scenari di tassi di interesse;
  - (e) garantire che le ipotesi riguardanti il decadimento dei saldi core e altri saldi modellati siano prudenti e adeguate nel bilanciare, da un lato, i benefici sul margine di interesse a fronte del rischio aggiuntivo in termini di valore economico implicito nel bloccare ad un tasso di interesse futuro il rendimento delle attività finanziate con tali saldi, e dall'altro le potenziali entrate mancate quando si verifica un aumento dei tassi di interesse;
  - (f) sottolineare l'importanza dei metodi statistici o quantitativi per determinare le date di riprezzamento comportamentale e il profilo dei flussi di cassa dei NMD, la determinazione di ipotesi di modellizzazione appropriate per i NMD può richiedere (ad esempio, in un'ottica prospettica) il contributo complementare di diversi esperti all'interno di un ente (ad esempio, il dipartimento di gestione e controllo del rischio, le vendite e la tesoreria);

- (g) conservare adeguata documentazione di tali ipotesi nelle proprie politiche e procedure ed essersi dotati di un processo che consenta di riesaminarla nel continuo;
- (h) comprendere l'impatto delle ipotesi sui risultati della misurazione del rischio scelti dall'ente e sulle decisioni di allocazione interna del capitale, anche calcolando periodicamente analisi di sensitività riguardanti i parametri principali (ad es., percentuale e scadenza dei saldi core sui conti e tasso di trasmissione) e le misure che utilizzano termini contrattuali piuttosto che ipotesi comportamentali, per isolare l'impatto delle ipotesi sulle diverse misure dell'IRRBB;
- (i) effettuare prove di stress per capire la sensitività delle misure di rischio scelte alle variazioni delle ipotesi di base, prendendo in considerazione i risultati di tali prove nelle decisioni sull'allocazione del capitale interno.

**b) Ipotesi di pianificazione aziendale per i fondi propri ai fini dell'IRRBB**

113. Se gli enti decidono di adottare una politica destinata a stabilizzare gli utili derivanti dal capitale proprio, dovrebbero:

- (a) disporre di una metodologia adeguata a stabilire quali elementi del capitale proprio dovrebbero essere considerati ammissibili a tale trattamento;
- (b) stabilire quale sarebbe un profilo prudente di scadenza dell'investimento per il capitale proprio ammissibile che bilanci da un lato i benefici della stabilizzazione dei redditi derivante dall'assunzione di posizioni con rendimento fisso a più lunga scadenza a fronte dell'ulteriore sensibilità del valore economico di tali posizioni alle condizioni di stress dei tassi di interesse, e dall'altro il rischio di una *performance* inferiore degli utili nel caso in cui i tassi aumentino;
- (c) conservare adeguata documentazione di tali ipotesi nelle proprie politiche e procedure, ed essersi dotati di un processo finalizzato al loro esame permanente;
- (d) comprendere l'impatto del profilo di scadenza scelto sui risultati della misurazione del rischio propria dell'ente, compreso il calcolo periodico delle misure senza includere il capitale proprio per isolare gli effetti sulle diverse prospettive delle misure dell'IRRBB;
- (e) effettuare prove di stress per capire la sensitività delle misure di rischio alle variazioni delle ipotesi di base per il capitale proprio, prendendo in considerazione i risultati di tali prove nelle decisioni sull'allocazione del capitale interno dell'IRRBB.

114. Nel decidere le ipotesi del termine degli investimenti per il capitale proprio, gli enti dovrebbero evitare di assumere posizioni di stabilizzazione dei redditi che riducono significativamente la loro capacità di adattarsi a cambiamenti significativi nel contesto economico e aziendale sottostante.

115. Le ipotesi sulle scadenze degli investimenti utilizzate per gestire i rischi per le sensibilità delle diverse misure dell'IRRBB al valore economico derivante dal capitale proprio dovrebbero essere considerate come parte del normale ciclo di pianificazione aziendale, e tali ipotesi non dovrebbero essere modificate solo per riflettere un cambiamento nelle aspettative dell'ente riguardo alla traiettoria dei tassi di interesse futuri. Qualsiasi uso di portafogli di derivati o di attività per ottenere il profilo di investimento desiderato dovrebbe essere chiaramente documentato e registrato.
116. Laddove un ente non abbia stabilito ipotesi esplicite per la durata dell'investimento in titoli di capitale o formuli assunti esplicitamente a breve termine, l'ente dovrebbe assicurarsi che i suoi sistemi e la gestione delle informazioni possano identificare le implicazioni dell'approccio scelto per la volatilità di reddito da interessi e valore economico.

#### 4.4 Sistemi interni IRRBB non soddisfacenti

117. L'articolo 84, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE autorizza le autorità competenti a richiedere a un ente di utilizzare la metodologia standardizzata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della CRD «*qualora i sistemi interni implementati dall'ente ai fini della valutazione dei rischi di cui al suddetto paragrafo non siano soddisfacenti*».
118. Come minimo, dovrebbero essere implementati sistemi interni soddisfacenti in conformità ai presenti orientamenti, tenendo conto del principio di proporzionalità.
119. Più specificamente, i sistemi interni dovrebbero essere considerati non soddisfacenti almeno nei seguenti casi:

- (a) un IMS dovrebbe essere considerato non soddisfacente ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, della CRD se le autorità competenti valutano, caso per caso, che i metodi attuati non coprono tutte le componenti rilevanti del rischio di tasso di interesse (rischio di differenza dei rendimenti, rischio di base (*basis risk*), rischio di opzione), e/o le misure non rilevano in modo affidabile tutte le dimensioni rilevanti dei rischi per le attività, le passività e gli strumenti di tipo fuori bilancio significativi (ad esempio, NMD, prestiti, opzioni) del portafoglio non di negoziazione della banca.

L'Allegato I descrive un elenco non restrittivo di metodi per la misurazione dell'IRRBB, con l'indicazione dei loro limiti.

Nel misurare la propria esposizione all'IRRBB, gli enti non dovrebbero limitarsi ai metodi elencati nell'Allegato I, al fine di garantire che gli aspetti rilevanti del rischio di tasso di interesse siano rilevati in modo adeguato.

- (b) Gli IMS dovrebbero essere considerati non soddisfacenti se non sono calibrati, testati e rivisti in tutti i loro parametri rilevanti con una frequenza appropriata e se non sono supportati da un'adeguata governance e da una documentazione che tenga conto

della natura, della portata e della complessità dell'IRRBB inerente al modello di business e alle attività dell'ente.

Gli istituti dovrebbero rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi da 71 a 79 dei presenti orientamenti, in particolare per quanto riguarda la revisione e la convalida [con frequenza appropriata, compresi i test retrospettivi (*back testing*)], la governance, le politiche di rischio e i controlli.

## 4.5 Identificazione e valutazione del CSRBB

### 4.5.1 Perimetro del CSRBB

120. Il CSRBB rileva una combinazione di due elementi:

- (a) le variazioni del «differenziale creditizio di mercato» o «prezzo di mercato del rischio di credito» (distinto dal differenziale creditizio idiosincratco), <sup>(8)</sup> che rappresenta il premio per il rischio di credito richiesto dagli operatori di mercato per una determinata qualità del credito; <sup>(9)</sup>
- (b) Le variazioni del «differenziale di liquidità del mercato», che rappresenta il premio di liquidità che stimola la propensione del mercato per gli investimenti e la presenza di acquirenti e venditori disponibili.

121. Il CSRBB non include l'effetto delle variazioni della qualità del credito durante il periodo di osservazione (ad esempio, il declassamento/l'aumento della categoria di rating di una specifica controparte o di uno specifico strumento, considerato come rischio di migrazione). In particolare, il deterioramento della qualità del credito di un ente non dovrebbe avere alcun impatto positivo sulla misura del rischio di differenziale creditizio. Nel valutare il CSRBB, gli enti dovrebbero evitare qualsiasi sovrapposizione con il quadro di gestione del rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

122. Il CSRBB esclude le esposizioni deteriorate.

123. Nel valutare le variazioni del premio per il rischio di credito e dei movimenti del premio per la liquidità, gli enti possono considerare le dimensioni specifiche delle valute (ad esempio, EUR, USD, ecc.) come una dimensione rilevante per il differenziale creditizio e il differenziale di liquidità di mercato.

124. Gli enti non dovrebbero escludere ex ante dal perimetro del CSRBB nessuno strumento del portafoglio bancario, comprese le attività, le passività, gli strumenti derivati e altre voci fuori bilancio come gli impegni di prestito, indipendentemente dal loro trattamento contabile.

---

<sup>(8)</sup> Il differenziale creditizio idiosincratco rispecchia il rischio di credito specifico associato alla qualità del credito del singolo mutuatario (che rifletterà anche le valutazioni dei rischi derivanti dal settore e dall'ubicazione geografica del mutuatario) e le specificità dello strumento di credito (ad esempio, se un'obbligazione o uno strumento derivato).

<sup>(9)</sup> Ad esempio, il rendimento aggiuntivo che uno strumento di debito emesso da un'entità con rating AA deve produrre rispetto a un'alternativa priva di rischio.

Qualsiasi potenziale esclusione di strumenti dal perimetro rilevante dovrebbe essere effettuata in caso di assenza di sensibilità al rischio di differenziali creditizi e dovrebbe essere adeguatamente documentata e giustificata. In ogni caso, gli enti non dovrebbero escludere le attività contabilizzate al valore equo (*fair value*).

125. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12, le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, come definite dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere incluse a meno che il loro rischio di differenziali creditizi non sia rilevato in un'altra misura di rischio.

#### **4.5.2 Governance e strategia per il CSRBB**

126. La strategia dell'ente in materia di CSRBB, compresa la propensione al CSRBB, dovrebbe rientrare nella strategia generale, in particolare gli obiettivi strategici e gli obiettivi di rischio, che l'organo di gestione deve approvare, come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.
127. La propensione al rischio dell'ente per il CSRBB dovrebbe essere espressa in termini di impatto della fluttuazione dei differenziali creditizi sulle diverse misure del CSRBB. Gli enti esposti in modo significativo al CSRBB dovrebbero tenerne conto in modo appropriato all'interno della loro propensione al rischio.
128. Gli enti dovrebbero assicurarsi che siano state stabilite procedure per identificare, misurare e monitorare il CSRBB quando propongono nuovi prodotti o attività. Dovrebbe essere assicurato che le caratteristiche del CSRBB di questi nuovi prodotti e attività siano ben comprese.
129. Gli enti consolidanti dovrebbero assicurarsi che le disposizioni e i processi di governance interna per la gestione del CSRBB siano coerenti e ben integrati su base consolidata e sub-consolidata.

#### **4.5.3 Quadro di valutazione del rischio CSRBB e responsabilità**

130. Nell'ottica di porre in essere dispositivi di governance interna ai sensi degli articoli 74 e 88 della direttiva 2013/36/UE, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue in relazione al CSRBB:
- (a) che il proprio organo di gestione abbia la responsabilità finale della vigilanza del quadro di gestione del CSRBB, del quadro della propensione al rischio dell'ente per coprire adeguatamente i rischi. L'organo di gestione può, tuttavia, delegare il monitoraggio e la gestione del CSRBB all'alta dirigenza, a esperti o a un comitato di gestione delle attività e delle passività alle condizioni ulteriormente specificate nel paragrafo 132;
  - (b) di disporre di un quadro di gestione del CSRBB in cui siano contemplate chiare linee di responsabilità e che preveda politiche, processi e controlli interni che includano regolari revisioni e valutazioni indipendenti circa l'efficacia del quadro;

- (c) che i dispositivi, i processi e i meccanismi utilizzati per la valutazione del CSRBB siano completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nel modello di business e nelle attività dell'ente.

131. L'organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero, in particolare, essere responsabili per quanto riguarda:

- (a) La comprensione della natura e del livello di esposizione al CSRBB. L'organo di gestione dovrebbe far sì che vi siano chiare indicazioni sulla propensione al rischio per il CSRBB rispetto alle strategie aziendali dell'ente;
- (b) La definizione di azioni appropriate per valutare il CSRBB coerentemente con le strategie e le politiche approvate. A tale riguardo, l'organo di gestione o i suoi delegati sono responsabili della definizione di quanto segue:
  - i. sistemi e norme per monitorare il CSRBB, valutare le posizioni e misurarne il rendimento, comprese le procedure per l'aggiornamento degli scenari di shock, parametri e scenari di stress e le principali ipotesi alla base dell'analisi del CSRBB dell'ente;
  - ii. un processo completo di reporting e revisione del CSRBB;
  - iii. efficaci controlli interni e sistemi informativi di gestione;
- (c) approvazione di importanti iniziative di assunzione del rischio CSRBB prima dell'attuazione. Le posizioni relative ai trasferimenti di rischio interni tra le attività diverse dalla negoziazione e quelle di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentate;
- (d) la supervisione sull'approvazione, sull'attuazione e sulla revisione delle politiche e delle procedure concernenti la gestione del CSRBB. Il livello e le variazioni dell'esposizione al CSRBB dell'ente dovrebbero essere comunicati regolarmente all'organo di gestione;
- (e) La garanzia che la convalida dei metodi di misurazione del CSRBB e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall'organo di gestione o dai suoi delegati;
- (f) La comprensione e la valutazione dell'operato dei propri delegati rispetto all'attività di monitoraggio e controllo del CSRBB, in coerenza con le politiche approvate dall'organo di gestione, sulla base di revisioni periodiche di informazioni tempestive e sufficientemente dettagliate;
- (g) La comprensione di quali siano le implicazioni delle scelte strategiche dell'ente sul CSRBB e dei loro potenziali collegamenti con i rischi di mercato, di liquidità, di credito e operativi, pur non essendo necessario che tutti i membri dell'organo di gestione siano esperti del settore. Alcuni membri dovrebbero disporre di conoscenze tecniche sufficienti per sollevare dubbi e interrogativi sui report presentati all'organo di gestione. L'ente dovrebbe



assegnare ai membri dell'organo di gestione la responsabilità di assicurare che l'alta dirigenza sia dotata di competenze per comprendere il CSRBB e che alla gestione dello stesso siano destinate le risorse adeguate.

132. Gli enti dovrebbero disporre di meccanismi e procedure di delega per eventuali incarichi assegnati da parte dell'organo che gestisce il monitoraggio o la valutazione del CSRBB, prevedendo – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – quanto segue:

- (a) le persone o i comitati ai quali sono delegati compiti dell'organo di gestione al fine di approntare politiche e pratiche del CSRBB, quali alti dirigenti, esperti o un comitato di gestione dell'attivo e del passivo (ALCO), dovrebbero essere identificati e avere obiettivi definiti in modo chiaro dall'organo di gestione;
- (b) l'organo di gestione dovrebbe far sì che vi sia un'adeguata ripartizione delle responsabilità nel processo di gestione del rischio. Le funzioni di identificazione, valutazione, monitoraggio e controllo del CSRBB dovrebbero avere responsabilità definite in modo chiaro, dovrebbero essere indipendenti dalle funzioni di assunzione del rischio in materia di CSRBB e dovrebbero segnalare le esposizioni al CSRBB direttamente all'organo di gestione o ai suoi delegati;
- (c) l'ente dovrebbe far sì che i delegati dell'organo di gestione dispongano di chiare linee di autorità sulle unità responsabili dell'assunzione del rischio in materia di CSRBB. Il canale di comunicazione per trasmettere le direttive dei delegati a queste unità dovrebbe essere chiaro;
- (d) l'organo di gestione dovrebbe stabilire che la struttura dell'ente consenta ai suoi delegati di adempiere alle proprie responsabilità e agevoli un processo decisionale e di governance efficace. A questo proposito, un ALCO (o un organo equivalente) dovrebbe riunirsi regolarmente e comporsi di tutti i dipartimenti principali interessati dal CSRBB. L'organo di gestione dovrebbe promuovere la discussione sul processo di gestione del CSRBB, sia tra i suoi membri e i suoi delegati sia tra i suoi delegati e altri soggetti all'interno dell'ente. L'organo di gestione dovrebbe inoltre garantire che una regolare comunicazione tra le unità che si occupano di gestione del rischio e di pianificazione strategica favorisca il monitoraggio del rischio derivante dalle attività future.

#### **4.5.4 Politiche, processi e controlli dei rischi per il CSRBB**

##### **Politiche e processi dei rischi**

133. L'organo di gestione dovrebbe, sulla base della propria strategia generale sul CSRBB, adottare affidabili politiche, processi e sistemi dei rischi volti a garantire che:

- (a) siano definite procedure per l'aggiornamento degli scenari per la valutazione e il controllo del CSRBB;

- (b) l'approccio di misurazione e le corrispondenti ipotesi per la valutazione e il monitoraggio dei rischi del CSRBB siano adeguati e proporzionati;
  - (c) le ipotesi dei modelli utilizzati siano regolarmente riviste e, ove necessario, modificate;
  - (d) siano definite le norme per la valutazione delle posizioni e la misurazione delle prestazioni;
  - (e) siano definite le linee di autorità e responsabilità nella gestione delle esposizioni del CSRBB.
134. Le politiche dovrebbero essere ben argomentate, robuste e documentate e trattare tutte le componenti del CSRBB rilevanti per le circostanze specifiche del singolo ente. Fatto salvo il principio di proporzionalità, le politiche relative al CSRBB dovrebbero includere quanto segue:
- (a) la distinzione tra «attività diverse dalla negoziazione» e «portafoglio di negoziazione». I trasferimenti di rischio interni tra il portafoglio bancario e quello di negoziazione dovrebbero essere adeguatamente documentati;
  - (b) le dimensioni e la forma dei vari shock dei differenziali da utilizzare per i calcoli interni del CSRBB.
135. Per garantire che le politiche e le procedure di gestione del CSRBB dell'ente rimangano appropriate e robuste, l'organismo di gestione o i suoi delegati dovrebbero rivedere le politiche e le procedure di gestione del CSRBB alla luce dei risultati delle relazioni periodiche.
136. L'organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero garantire che le attività di analisi e di gestione del rischio connesse al CSRBB siano condotte da personale in numero sufficiente e competente, dotato di conoscenze tecniche ed esperienza, coerentemente con la natura e l'ambito delle attività dell'ente.

### **Controlli interni**

137. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di controllo del CSRBB, gli enti dovrebbero disporre di procedure di approvazione, verifiche e altri meccanismi appropriati volti a fornire una ragionevole certezza che gli obiettivi riguardanti la gestione del rischio siano stati raggiunti.
138. Gli enti dovrebbero regolarmente sottoporre i propri processi di identificazione, misurazione, monitoraggio e controllo del CSRBB a una verifica da parte di una funzione di controllo indipendente, che può essere un revisore interno o esterno. In tali casi, le relazioni scritte da revisori interni o esterni o da altre parti esterne omologhe dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti interessate.

## **Sistemi informatici e qualità dei dati per il CSRBB**

139. I sistemi e le applicazioni informatici utilizzati dall'ente per svolgere, elaborare e registrare le operazioni, per identificare, misurare e aggregare le esposizioni al CSRBB nonché per generare la reportistica, dovrebbero essere in grado di supportare la gestione del CSRBB, in modo accurato e tempestivo. In particolare, i sistemi dovrebbero:
- (a) rilevare i dati di differenziali creditizi su tutte le esposizioni al CSRBB dell'ente. Ciò dovrebbe supportare il sistema di misurazione dell'ente per identificare, misurare e aggregare le principali fonti di esposizioni al CSRBB;
  - (b) poter registrare integralmente e chiaramente tutte le operazioni effettuate dall'ente, tenendo conto delle caratteristiche del loro CSRBB;
  - (c) essere disegnato su misura per adattarsi alla complessità e al numero di operazioni che generano il CSRBB;
  - (d) offrire sufficiente flessibilità per soddisfare una serie ragionevole di scenari di stress e shock del CSRBB e di nuovi scenari;
  - (e) consentire agli enti di misurare, valutare e monitorare esaustivamente il contributo delle singole operazioni alla propria esposizione complessiva;
  - (f) essere in grado di calcolare le misure del CSRBB.
140. Il sistema IT dovrebbe essere in grado di registrare le caratteristiche di differenziali creditizi dei prodotti.
141. I sistemi impiegati per misurare il CSRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le caratteristiche del CSRBB di tutti i prodotti.
142. Gli indicatori di rischio dovrebbero essere basati su dati di mercato e dati interni affidabili. Gli enti dovrebbero controllare la qualità delle fonti esterne di informazioni utilizzate per creare le banche dati storiche dei differenziali di credito, così come la frequenza con cui vengono aggiornate le banche dati.
143. Per garantire l'elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che garantiscano la correttezza dei dati inseriti nel sistema. La procedura di inserimento dei dati dovrebbe essere il più possibile automatizzata al fine di ridurre gli errori amministrativi e la mappatura dei dati dovrebbe essere periodicamente rivista e testata a fronte una versione modello approvata. Inoltre, dovrebbe essere disponibile una documentazione sufficiente delle principali fonti di dati utilizzate nel processo di misurazione del rischio dell'ente. Gli enti dovrebbero inoltre istituire meccanismi adeguati a verificare la correttezza del processo di aggregazione e l'affidabilità dei risultati del modello. Detti meccanismi dovrebbero confermare l'accuratezza e l'affidabilità dei dati.

## Reportistica interna

144. I sistemi di reportistica interna dell'ente sui rischi dovrebbero fornire informazioni tempestive, puntuali e complete circa le esposizioni al CSRBB. La reportistica interna dovrebbe avere come frequenza minima quella trimestrale.
145. La reportistica interna dovrebbe essere consegnata all'organo di gestione o ai suoi delegati e contenere informazioni ai livelli di aggregazione pertinenti (per livello di consolidamento), e dovrebbe essere rivista periodicamente. I rapporti dovrebbero contenere informazioni pertinenti per il particolare livello di amministrazione a cui sono destinate (ad es., organo di gestione, alta dirigenza) e adeguati alla situazione specifica dell'ente e dello scenario economico.
146. I rapporti sul CSRBB dovrebbero fornire informazioni aggregate, nonché dettagli di supporto sufficienti per consentire all'organo di gestione o ai suoi delegati di valutare la sensibilità dell'ente ai mutamenti delle condizioni di mercato e ad altri importanti fattori di rischio. Il contenuto dei rapporti dovrebbe riflettere le variazioni del profilo di rischio dell'ente e del contesto economico nonché comparare l'esposizione corrente con i limiti previsti nelle politiche.
147. I rapporti sul CSRBB dovrebbero, su base regolare, includere i risultati delle revisioni e degli audit riguardanti i modelli, nonché le comparazioni delle previsioni passate o delle stime del rischio con i risultati effettivi per prevedere possibili carenze nella modellizzazione. I portafogli che possono essere soggetti a significativi movimenti *mark-to-market* dovrebbero essere chiaramente identificati e l'impatto dovrebbe essere monitorato all'interno dei sistemi informativi di gestione dell'ente e soggetto a sorveglianza, in linea con qualsiasi altro portafoglio esposto al rischio di mercato.
148. Mentre la tipologia dei rapporti predisposti per l'organo di gestione o per i suoi delegati varierà in base alla composizione del portafoglio dell'ente, in considerazione dei paragrafi 146 e 147, i rapporti dovrebbero includere quanto segue:
- (a) un riassunto delle esposizioni aggregate dell'ente al CSRBB, in termini delle diverse misure del CSRBB; identificazione e spiegazione di attività, passività, esposizioni fuori bilancio e strategie che determinano il livello e la direzione del CSRBB;
  - (b) le principali ipotesi di modellizzazione.
149. Sulla base di tali rapporti, l'organo di gestione o i suoi delegati dovrebbero essere in grado di valutare la sensibilità dell'ente alle variazioni delle condizioni di mercato e di altri importanti fattori di rischio, con particolare riferimento ai portafogli che potrebbero essere soggetti a significativi movimenti *mark-to-market*.
150. Il sistema di misurazione interno dovrebbe generare reportistiche in un formato che consenta ai diversi livelli di dirigenza dell'ente di capire i rapporti in modo semplice e di

prendere decisioni appropriate in modo tempestivo. I rapporti dovrebbero costituire la base per monitorare regolarmente se l'ente operi in linea con la propria strategia.

### **Governance del modello**

151. Gli enti dovrebbero garantire che la convalida dei metodi di misurazione del CSRBB - che dovrebbero essere revisionati e convalidati in modo indipendente rispetto alla loro elaborazione - e la valutazione del corrispondente rischio di modello siano inclusi in un processo di politiche formale che dovrebbe essere rivisto e approvato dall'organo di gestione o dai suoi delegati. Le politiche dovrebbero essere integrate all'interno dei processi di governance per la gestione del rischio di modello e dovrebbero specificare quanto segue:

- (a) i ruoli di gestione e la designazione del responsabile per lo sviluppo, la convalida, la documentazione, l'implementazione e l'uso dei modelli;
- (b) le responsabilità di supervisione del modello e le politiche riguardanti lo sviluppo delle procedure di convalida iniziali e intermedie, la valutazione dei risultati, l'approvazione, il controllo della versione, l'eccezione, la segnalazione, i processi di modifica e di disattivazione.

## **4.6 Monitoraggio del CSRBB**

### **4.6.1 Approccio generale per il monitoraggio del CSRBB**

152. Gli enti dovrebbero porre in atto robusti sistemi di misurazione interni che rilevino tutte le componenti e le fonti di CSRBB rilevanti per il modello di business dell'ente.

153. Gli enti dovrebbero monitorare la loro esposizione al CSRBB in termini di potenziali variazioni delle diverse misure del CSRBB. Gli enti dovrebbero utilizzare le complementarità dei diversi approcci per rilevare la natura complessa del CSRBB negli orizzonti temporali di breve e lungo termine. In particolare, gli enti dovrebbero misurare e monitorare i) l'impatto complessivo delle ipotesi principali alla base della modellizzazione riguardante le diverse misure del CSRBB e ii) il CSRBB dei derivati del proprio portafoglio bancario, laddove rilevanti per il modello di business.

### **4.6.2 Metodi di monitoraggio del CSRBB**

154. Gli enti dovrebbero sviluppare e utilizzare ipotesi e metodi di calcolo propri per la valutazione del CSRBB. La scelta della metodologia di misurazione dovrebbe essere adeguata alla complessità della banca stessa.

155. Le limitazioni di ciascuno strumento e modello quantitativo utilizzato dovrebbero essere pienamente comprese dall'ente e tali limitazioni dovrebbero essere prese in considerazione nel processo di gestione del CSRBB. Nel valutare il CSRBB, gli enti dovrebbero essere consapevoli dei rischi che possono sorgere per via del trattamento contabile delle operazioni al di fuori del portafoglio di negoziazione.

156. In via eccezionale, nell'attuazione pratica del paragrafo 120 e per motivi di proporzionalità, gli enti possono includere componenti idiosincratice del differenziale creditizio per il monitoraggio del CSRBB, purché sia garantito che le misure producano risultati più conservativi.

#### **4.6.3 Ipotesi di monitoraggio del CSRBB**

157. Nella misurazione del CSRBB, gli enti dovrebbero capire a fondo e documentare le principali ipotesi di modellizzazione. Tali ipotesi dovrebbero essere in linea con le strategie aziendali ed essere regolarmente testate.

158. Gli enti dovrebbero tenere conto delle implicazioni delle pratiche contabili per la misurazione del CSRBB, in particolare per le misure del margine di interesse più variazioni del valore di mercato.

159. Se l'affidabilità e la stabilità delle ipotesi di diversificazione sono adeguatamente convalidate e documentate, può essere possibile una diversificazione tra CSRBB e IRRBB. Alle stesse condizioni, possono essere possibili ipotesi di diversificazione tra CSRBB e altri rischi. Gli effetti di diversificazione dovrebbero essere stimati in modo sufficientemente prudente da poter essere ipotizzati come sufficientemente stabili anche in caso di recessione economica e in condizioni di mercato sfavorevoli per l'attività e la struttura di rischio dell'ente. In ogni caso, gli enti dovrebbero valutare separatamente il CSRBB e gli altri rischi (compreso l'IRRBB).

160. Poiché le condizioni di mercato, i contesti competitivi e le strategie variano nel tempo, gli enti dovrebbero rivedere le ipotesi di misurazione significative almeno una volta l'anno e più frequentemente in condizioni di mercato in rapida evoluzione.

161. Ai fini del CSRBB, gli enti dovrebbero predisporre una documentazione prudente a supporto delle loro ipotesi e procedure di policy e includere un processo per tenerle sotto controllo. Ai fini del CSRBB, gli enti dovrebbero comprendere l'impatto delle strategie di investimento scelte in ambito CSRBB.

## Allegato I – Metodi di misurazione dell'IRRBB (elenco non esaustivo)

Modellizzazione dei flussi di cassa	Metrica	Descrizione	Rischi rilevati	Limiti della metrica
Flussi di cassa incondizionati (si presume che la tempistica dei flussi di cassa non dipenda dallo scenario specifico dei tassi di interesse)	<p><b><u>In base al margine di interesse:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi degli scostamenti: Scostamento nella revisione dei prezzi</li> <li>Focus sulla componente del margine di interesse (<i>net interest income</i>, NII); Variazione del NII</li> </ul>	<p>L'analisi degli scostamenti suddivide tutti gli strumenti sensibili al tasso di interesse rilevanti in fasce temporali predefinite in base alle rispettive date di riprezzamento o di scadenza, fissate contrattualmente o sulla base di ipotesi comportamentali. Calcola le posizioni nette («scostamenti») in ciascuna fascia temporale. Approssima la variazione del margine di interesse derivante da uno spostamento della curva dei rendimenti, moltiplicando ciascuna posizione netta con la corrispondente variazione del tasso di interesse.</p>	<p>Rischio di differenza dei rendimenti (<i>gap risk</i>) (solo rischio parallelo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La metrica indica il rischio di differenza dei rendimenti solo in modo lineare.</li> <li>Si basa sul presupposto che tutte le posizioni all'interno di una particolare fascia di scadenza scadono o si riprezzano simultaneamente.</li> <li>Non misura il rischio di base (<i>basis risk</i>) e il rischio di opzione.</li> </ul>
	<p><b><u>Valore economico</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi della <i>duration</i>: <i>duration</i> modificata del patrimonio netto/PV01 del patrimonio netto</li> </ul>	<p>La durata (<i>duration</i>) modificata approssima la variazione relativa nel valore netto attualizzato di uno strumento finanziario in funzione di uno spostamento parallelo marginale della curva dei rendimenti di un punto percentuale. La durata (<i>duration</i>) modificata del patrimonio netto misura l'esposizione di un ente al rischio di differenza dei rendimenti (<i>gap risk</i>) per le attività diverse dalla negoziazione. Il PV01 del patrimonio netto è derivato dalla durata (<i>duration</i>) modificata del patrimonio netto ed esprime la variazione assoluta del valore del patrimonio netto risultante da uno</p>	<p>Rischio di differenza dei rendimenti (<i>gap risk</i>) (solo rischio parallelo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La metrica si applica solo agli spostamenti marginali della curva dei rendimenti. In presenza di convessità, può sottostimare l'effetto di più ampi movimenti dei tassi di interesse.</li> <li>Si applica solo agli spostamenti paralleli della curva dei rendimenti.</li> <li>Non misura il rischio di opzione e rileva il rischio di base (<i>basis risk</i>)</li> </ul>

Modellizzazio ne dei flussi di cassa	Metrica	Descrizione	Rischi rilevati	Limiti della metrica
		<p>spostamento parallelo di 1 punto base (0,01 %) della curva dei rendimenti.</p>		<p>solo parzialmente nella migliore delle ipotesi.</p>
		<p>Il punto di partenza è l'assegnazione di tutti i flussi di cassa di strumenti sensibili al tasso di interesse in fasce temporali. Per ogni tipo di strumento viene selezionata una curva dei rendimenti. La durata modificata di ciascuno strumento è calcolata a partire dalla variazione del suo valore netto attualizzato a causa di uno spostamento parallelo di 1 punto percentuale della curva dei rendimenti. La durata (<i>duration</i>) modificata del patrimonio netto è determinata come la durata (<i>duration</i>) modificata delle attività per le attività diviso il patrimonio netto, meno la durata (<i>duration</i>) modificata delle passività per le passività, diviso il patrimonio netto. Il PV01 del patrimonio netto è ottenuto moltiplicando la durata (<i>duration</i>) modificata del patrimonio netto per il valore del patrimonio netto (attività – passività) e dividendo per 10 000 per ottenere la variazione per punto base.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata (<i>duration</i>) modificata parziale/PV01 parziale</li> </ul>	<p>La durata (<i>duration</i>) modificata parziale di uno strumento per una fascia temporale specifica è calcolata come la durata (<i>duration</i>) modificata indicata in precedenza, eccetto che a essere spostata in parallelo non è l'intera curva dei rendimenti, ma solo il segmento della curva dei rendimenti corrispondente alla fascia temporale. Tali misure parziali mostrano la sensibilità del valore di mercato del portafoglio bancario a uno spostamento marginale della curva dei rendimenti in particolari fasce di scadenza. Alla misura parziale di ogni fascia temporale può essere applicato uno</p>	<p>Rischio di differenza dei rendimenti (<i>gap risk</i>) (rischio parallelo e non parallelo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La metrica si applica solo alle variazioni marginali dei tassi di interesse. In presenza di convessità, la metrica può sottostimare l'effetto di più ampi movimenti dei tassi di interesse.</li> <li>• Non misura il rischio di base (<i>basis risk</i>) e il rischio di opzione.</li> </ul>



Modellizzazione dei flussi di cassa	Metrica	Descrizione	Rischi rilevati	Limiti della metrica
<p><b>Flussi di cassa parzialmente o totalmente condizionati dallo scenario dei tassi di interesse</b> (si presume che la <i>tempistica</i> dei flussi di cassa delle opzioni, degli strumenti con opzioni esplicite e integrate e, in approcci più sofisticati, degli strumenti la cui scadenza dipende dal comportamento dei clienti, sia modellata in base allo scenario dei tassi di interesse)</p>	<p><b><u>In base al margine di interesse:</u></b> Focus sulla componente del margine di interesse (<i>net interest income</i>, NII): • Variazione del NII</p>	<p>scostamento di diversa grandezza, in modo tale che l'effetto della variazione nella forma della curva dei rendimenti possa essere calcolato per l'intero portafoglio.</p> <p>La variazione del NII è una metrica basata sugli utili e misura la variazione dell'utile netto da interessi su un particolare orizzonte temporale (di solito 1-5 anni) risultante da un movimento dei tassi di interesse improvviso o graduale.</p> <p>Il punto di partenza è la mappatura di tutti i flussi di cassa degli strumenti sensibili al tasso di interesse in fasce temporali (granulari) - o utilizzando le date esatte di riprezzamento delle singole posizioni in sistemi più sofisticati.</p> <p>Lo scenario di base per i calcoli riflette il piano aziendale in uso in seno all'ente per la proiezione delle date di pricing e di riprezzamento e dei volumi delle transazioni commerciali future. I tassi di interesse utilizzati per calcolare i flussi di cassa futuri nello scenario di base sono derivati da tassi a termine, differenziali appropriati o tassi di mercato attesi per i diversi strumenti.</p> <p>Nel valutare la possibile entità delle variazioni del NII, le banche utilizzano ipotesi e modelli per prevedere il percorso dei tassi di interesse, la scadenza di attività, passività e voci fuori bilancio esistenti e la loro potenziale sostituzione.</p> <p>Le metriche basate sul margine di interesse possono essere differenziate in base al livello di sofisticazione dei flussi di cassa futuri: i più semplici</p>	<p>Il rischio di differenza dei rendimenti (<i>gap risk</i>) (parallelo e non parallelo), il rischio di base (<i>basis risk</i>) e, a condizione che <i>tutti</i> i flussi di cassa siano modellati in base allo scenario, anche il rischio di opzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilità del risultato alle ipotesi comportamentali e di modellizzazione.</li> <li>• Complessità.</li> </ul>

Modellizzazio ne dei flussi di cassa	Metrica	Descrizione	Rischi rilevati	Limiti della metrica
<b>Valore economico</b>	Focus sul valore economico del patrimonio netto (EVE) • Variazione dell'EVE	<p><i>modelli a bilancio statico</i> presuppongono che le attività e le passività esistenti giungano a scadenza senza ricorrere alla sostituzione; i <i>modelli a bilancio costante</i> presuppongono che le attività e le passività in scadenza siano sostituite da strumenti comparabili; mentre i più complessi <i>modelli a bilancio dinamico</i> includono le risposte commerciali ai differenti contesti sui tassi d'interesse, in termini di dimensioni e composizione del portafoglio bancario.</p> <p>Tutte le metriche basate sugli utili possono essere utilizzate in un'analisi di scenario o stocastica. Gli utili a rischio (EaR) sono un esempio di quest'ultima e misurano la variazione massima del NII in funzione di un dato livello di confidenza.</p> <p>La variazione dell'EVE è la variazione del valore netto attualizzato di tutti i flussi di cassa generati da attività, passività e voci fuori bilancio del portafoglio bancario derivanti da una variazione dei tassi di interesse, supponendo una liquidazione di tutte le posizioni del portafoglio bancario.</p> <p>Il rischio di tasso di interesse può essere valutato mediante <math>\Delta</math>EVE per specifici scenari dei tassi di interesse o dalla distribuzione di <math>\Delta</math>EVE utilizzando simulazioni Monte Carlo o storiche. Il valore economico a rischio (EVaR) è un esempio di queste ultime e misura la variazione massima del valore del patrimonio netto in funzione di un dato livello di confidenza.</p>	Il rischio di differenza dei rendimenti ( <i>gap risk</i> ) (parallelo e non parallelo), il rischio di base ( <i>basis risk</i> ) e, a condizione che <i>tutti</i> i flussi di cassa siano modellati in base allo scenario, anche il rischio di opzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilità del risultato alle ipotesi comportamentali e di modellizzazione.</li> <li>• Le metriche stocastiche, che applicano ipotesi distributive, potrebbero non riuscire a cogliere rischi di coda e non linearità.</li> <li>• Simulazioni Monte Carlo con rivalutazione completa sono impegnative dal punto di vista computazionale possono essere difficili da interpretare («<i>black box</i>»).</li> <li>• Complessità.</li> </ul>

## Allegato II. Matrice di sofisticazione per la misurazione dell'IRRBB

---

Gli enti dovrebbero quanto meno applicare alle proprie misure di rischio il livello di sofisticazione indicato nella tabella sottostante corrispondente alla propria categoria di appartenenza ai sensi degli orientamenti SREP. Laddove la complessità o l'ambito di applicazione del modello di business di un ente siano significativi, tale ente dovrebbe, a dispetto delle sue dimensioni, applicare e attuare misure di rischio corrispondenti al suo modello di business specifico e rilevare adeguatamente tutte le sensibilità. Tutte le sensibilità rilevanti alle variazioni dei tassi di interesse dovrebbero essere adeguatamente individuate, inclusa la sensibilità alle ipotesi comportamentali.

Gli enti che offrono prodotti finanziari con opzioni integrate dovrebbero utilizzare sistemi di misurazione in grado di rilevare in modo adeguato il rapporto di dipendenza delle opzioni alle variazioni dei tassi di interesse. Gli enti con prodotti che offrono opzioni comportamentali ai clienti dovrebbero utilizzare adeguati approcci di modellizzazione condizionale dei flussi di cassa per quantificare l'IRRBB rispetto ai cambiamenti nel comportamento dei clienti che potrebbero verificarsi in diversi scenari di stress dei tassi di interesse.

Le quattro categorie indicate nella tabella di sofisticazione riportata di seguito riflettono la classificazione degli enti di cui agli orientamenti SREP dell'ABE. Le diverse categorie riflettono diverse dimensioni, struttura e natura, portata e complessità delle attività degli enti; la categoria 1 corrisponde agli enti più sofisticati.

**Modellizzazione e metrica dell'IRRBB**

**Aspettative di supervisione indicative sulla metrica e sulla modellizzazione dell'IRRBB a seconda della categoria di sofisticazione dell'ente**

Modellizzazione dei flussi di cassa	Metrica	Ente di categoria 4	Ente di categoria 3	Ente di categoria 2	Ente di categoria 1
<p><b>Flussi di cassa incondizionati</b> (si presume che la tempistica dei flussi di cassa non dipenda dallo scenario specifico dei tassi di interesse)</p>	<p><b><u>In base al margine di interesse:</u></b>                      Analisi degli scostamenti:                      • Scostamento nella revisione dei prezzi</p>	<p>Fasce temporali consigliate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in «Principi per la gestione e vigilanza del rischio di tassi di interesse nel portafoglio bancario» (norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, aprile 2016).</p>		<p><i>[Scostamento basato sulle dimensioni e sulla composizione dinamica del portafoglio bancario a in seguito alle risposte commerciali a diversi contesti dei tassi di interesse. Compresi i margini commerciali attesi coerenti con lo scenario dei tassi di interesse (cfr. sezione 4.3 «Misurazione»).</i></p>	
	<p><b><u>Valore economico</u></b>                      Analisi della <i>durata (duration)</i>:                      • <i>durata (duration)</i> modificata del patrimonio netto/PV01 del patrimonio netto                      • <i>durata (duration)</i> modificata parziale/PV01 parziale</p>	<p>Fasce temporali, ai sensi delle norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Applicazione degli shock standard. Modello di curva dei rendimenti con <i>tenor</i> corrispondenti alle fasce temporali.</p>	<p>Fasce temporali, ai sensi delle norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, con applicazione di ponderazioni per <i>durata (duration)</i> parziali. Applicazione di shock standard e altri scenari di shock e stress dei tassi di interesse (cfr. sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB). Modello di curva dei rendimenti con <i>tenor</i> corrispondenti alle fasce temporali.</p>	<p><i>[Duration parziale calcolata per tipo di strumento e fascia temporale. Applicazione di scenari di shock e stress standard dei tassi di interesse e altri scenari (cfr. sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB). Modello di curva dei rendimenti con tenor corrispondenti alle fasce temporali.]</i></p>	<p><i>[Durata(duration) parziale calcolata per operazione e fascia temporale. Applicazione di scenari di shock e stress standard dei tassi di interesse e altri scenari (cfr. sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB). Modello di curva dei rendimenti con tenor corrispondenti alle fasce temporali.]</i></p>

**Modellizzazione e metrica dell'IRRBB**

**Aspettative di supervisione indicative sulla metrica e sulla modellizzazione dell'IRRBB a seconda della categoria di sofisticazione dell'ente**

<p><b>Flussi di cassa parzialmente o totalmente condizionati dallo scenario dei tassi di interesse</b> (la tempistica dei flussi di cassa delle opzioni, degli strumenti con opzioni esplicite e integrate e, in approcci più sofisticati, degli strumenti la cui scadenza è condizionata dal comportamento dei clienti, è modellata in base allo scenario dei tassi di interesse)</p>	<p><b><u>In base al margine di interesse:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margine d'interesse (NII)</li> </ul> <p><b><u>Valore economico</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore economico del patrimonio netto (EVE)</li> </ul>	<p>Shock standard applicati agli utili in un'ipotesi di bilancio costante. Si basa sulle fasce temporali di cui alle norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.</p>	<p>Applicazione di scenari di shock e stress standard dei tassi di interesse e altri scenari alla curva dei rendimenti (cfr. <i>sezione 4.3 sulla misurazione dell'IRRBB</i>), considerando il bilancio costante o semplici ipotesi sullo sviluppo futuro delle attività.</p>	<p>Scenari di shock e stress standard dei tassi di interesse e altri scenari alla curva dei rendimenti e tra i tassi di mercato principali separatamente (cfr. <i>sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB</i>), applicati al margine di interesse previsto dal piano aziendale o dal bilancio costante.</p> <p>Compresi i margini commerciali attesi coerenti con lo scenario dei tassi di interesse (cfr. <i>sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB</i>).</p>	<p>Scenari di stress e tasso di interesse completi, che combinano spostamenti delle curve dei rendimenti con variazioni dei differenziali di base e di credito, nonché variazioni nel comportamento dei clienti utilizzati per effettuare nuove previsioni dei volumi e degli utili aziendali per misurare la differenza rispetto al piano aziendale sottostante. Sono compresi i margini commerciali attesi coerenti con lo scenario dei tassi di interesse (cfr. <i>sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB</i>).</p>
	<p>Applicazione di scenari di shock e stress standard dei tassi di interesse e altri scenari per la curva dei rendimenti (cfr. <i>sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB</i>), utilizzando le fasce temporali consigliate dalle norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; <i>tenor</i> della curva dei rendimenti corrispondenti alle fasce temporali.</p>			<p>Misura calcolata sulla base di operazioni o di flussi di cassa. Applicazione di scenari di shock e stress standard dei tassi di interesse e altri scenari per la curva dei rendimenti e tra i tassi di mercato principali separatamente (cfr. <i>sezione 4.3 sulla misura dell'IRRBB</i>). <i>Tenor</i> adeguati alle curve dei rendimenti. Valutazione completa delle opzionalità.</p>	<p>Scenari di stress e tasso di interesse completi, che combinano spostamenti delle curve dei rendimenti con variazioni dei differenziali creditizi e di base, nonché variazioni nel comportamento dei clienti. <i>Tenor</i> adeguati in tutte le curve dei rendimenti. Valutazione completa delle opzioni.</p> <p>Analisi di scenario integrata da simulazioni Monte Carlo</p>

**Modellizzazione e metrica  
dell'IRRBB**

**Aspettative di supervisione indicative sulla metrica e sulla modellizzazione dell'IRRBB a seconda della  
categoria di sofisticazione dell'ente**

---

o simulazioni storiche su portafogli con opzionalità rilevanti.

Aggiornamento quotidiano dei fattori di rischio.

---

